

## LXIX.

## TORNATA DEL 21 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

**SOMMARIO** — *Congedi — Giuramento del nuovo Senatore Barone Compagna — Volazione a squittinio segreto dei progetti di legge discussi nelle tornate precedenti — Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i tribunali, e riordinamento degli uffici del contenzioso finanziario — Dichiarazione del Senatore Vacca — Parole per fatti personali dei Senatori De Falco e Borgatti — Discorso del Senatore Sineo contro il progetto — Presentazione di un progetto di legge — Discorsi del Senatore Mirabelli e del Ministro di Grazia e Giustizia in favore del progetto — Parole per fatti personali dei Senatori Trombetta e De Filippo — Chiusura della discussione generale — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi intervengono gli onorevoli Ministri degli Esteri, d'Agricoltura, Industria e Commercio e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**Atti diversi.**

Domandano un congedo di un mese i Senatori Balbi-Senarega e Giustinian per motivi di famiglia, e Malvezzi per motivi di salute, e Miniscalchi-Erizzo, di 21 giorni per motivi di famiglia, che loro viene dal Senato accordato.

L'onorevole Senatore Settembrini scrive alla Presidenza scusando la sua assenza dal Senato per motivi di salute.

**Giuramento del nuovo Senatore barone Pietro Compagna.**

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore barone Pietro Compagna, i cui titoli vennero già convalidati, prego gli onorevoli Senatori Torelli e Chiavarina ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il barone Compagna è introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onor. barone Compagna del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Si procederà ora all'appello nominale per la votazione di progetti di legge già discussi nelle precedenti tornate.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte a comodo degli onorevoli Senatori che sopraggiungeranno.

**Seguito della discussione sul progetto di legge per soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i Tribunali, e riordinamento degli uffici del contenzioso finanziario.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione generale sul progetto di legge per soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i Tribunali, e riordinamento degli uffici del contenzioso finanziario.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1875

La parola spetta all'onorevole Senatore Vacca per una dichiarazione.

Senatore VACCA. Ho chiesto la parola per dichiarare, non senza vivo rammarico, che io mi asterrò dal partecipare così alla discussione come alla votazione di questo progetto di legge; ed eccone le ragioni, che confido saranno apprezzate dal Senato.

Se io mi avvisassi d'intervenire in questa grave discussione, non potrei sfuggire ad un penoso conflitto tra le mie convinzioni antiche, profonde, invariabili, ed un sentimento, d'altra parte, di alta convenienza, che mi impone l'astensione, a cagione della mia posizione d'ufficio.

Queste mie convinzioni ed opinioni antiche già mi accadde di manifestarle più volte in circostanze solenni. Ebbi occasione in taluno dei miei discorsi inaugurali, recitati dinanzi la Cassazione di Napoli, di propugnare una tesi inversa a quella onde informasi il presente progetto di legge.

Era mio intendimento che fosse cosa opportuna e savia di sollevare l'istituto del Pubblico Ministero a tutta l'altezza della sua missione, e questo nell'interesse supremo della buona giustizia. Allora io mi faceva interprete di un voto, di un desiderio, confortato dal suffragio dei più eminenti pubblicisti; ma ora io mi trovo in presenza di un progetto di legge, il che muta la mia posizione.

Ricorderò inoltre al Senato che il Codice di procedura civile porta in fronte il mio povero nome; perciocchè fui onorato, per voto parlamentare, del mandato di por mano alla revisione e pubblicazione delle varie parti della legislazione da unificare.

Or bene; mi si concederà che l'ordinamento del Ministero Pubblico consecrato dal Codice di procedura civile rimarrebbe offeso, e turbato profondamente dalla trasformazione operata da codesto disegno di legge. E da ultimo opportunamente ricordava l'onorevole amico e collega De Falco nella tornata di ieri, che cinque anni or sono, io divisai di sommettere al Senato una proposta di legge d'iniziativa, la quale intendeva precisamente a rialzare l'ufficio del Pubblico Ministero, e che questa proposta ottenne il favore del Senato, sicchè non solo meritò di essere presa in considerazione, ma fu affidata altresì ad una Commissione spe-

ciale, presieduta dal chiaro giureconsulto che ora tiene i sigilli dello Stato; la quale Commissione cui partecipò lo stesso eminente giureconsulto De Falco, in seguito a studi maturi accolse in parte le idee della mia proposta.

E qui non ricorderò che di volo il concetto informante la mia proposta d'iniziativa perchè non ho in animo di fare un discorso.

Pareva a me utile e desiderabile cosa di venire ad una riforma sostanziale dell'istituto del Pubblico Ministero, nello intento di armonizzare la duplice funzione del magistrato che ne assume le parti, per guisa che l'agente amovibile del potere esecutivo, raccogliendo in sé l'augusto carattere di rappresentante della legge trovasse la più efficace guarentigia della sua indipendenza nella inamovibilità del magistrato. E si avverta bene che questo provvido e tutelare sistema non era punto creazione di tipo napoletano, perciocchè fu tolto a prestanza, migliorandolo, dalle istituzioni più progressive dell'Assemblea costituente francese iniziatrice, ardita e feconda del potente risveglio del movimento rinnovatore della società odierna.

Premessi questi ricordi, intenderà il Senato facilmente ch'io non potrei dar favorevole il mio suffragio a questa legge, senza disdire me stesso, le mie opinioni, i miei convincimenti, il mio passato. Dunque dovrei forse combatterla? Ma qui mi trattiene un sentimento di rispetto alla dignità mia, e di alta convenienza rispetto alla mia posizione d'ufficio; perciocchè io penso che pigliando a combattere a viso aperto questo progetto di legge, mi si potrebbe attribuire intendimenti, alieni dall'animo mio: e poi credo che sia nella natura umana affezionarsi e porre amore a quell'ufficio che si ebbe a sostenere per lunghi anni della vita pubblica, e tale è il caso mio.

Se dunque compreso io da questo sentimento alto di dignità, piglio il partito dell'astensione, siccome adoprai del pari nella discussione della legge dell'unica Cassazione, nutro fiducia che il Senato vorrà tenermi giustificato, e che niuno oserebbe sospettarmi di animo incerto, e perplesso, perchè io posso con legittimo orgoglio invocare la testimonianza di tutti gli atti della mia vita pubblica, a documento che non mi mancò mai l'indipendenza e il coraggio delle mie opinioni.

Ciò detto, io dichiaro di astenermi dalla di-

scussione e dalla votazione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore De Falco per un fatto personale.

Senatore DE FALCO. Signori Senatori - Io ebbi un gran torto nel discorso di ieri, e questo fu di essere uscito alquanto dagli stretti confini di una semplice dichiarazione, e di essermi fatto trasportare dalla importanza dell'argomento molto al di là di ciò che mi era prefisso.

Ma tolto questo difetto del quale sinceramente mi pentò, io credo di essermi comportato con tanta temperanza di modi, con tanta moderazione di parole da aver bene il diritto di aspettarmi di essere ricambiato colla stessa moneta.

Non una parola poco riguardosa pare sia sfuggita dal mio labbro; non una allusione diretta o indiretta che sia a qualunque persona, pare che si sia insinuata nel mio discorso. Io mi circoscrissi strettamente all'esame della questione, e mi vi circoscrissi senza sforzo, poichè oltre alla venerazione che tengo per tutti gli onorevoli colleghi del Senato, io ho abitudine di rispettare la sincerità delle convinzioni altrui, come desidero che sia rispettata la sincerità delle mie.

Ma disgraziatamente non ho mietuto quello che aveva seminato, nè ho avuto la fortuna di esser misurato con la stessa misura, ricambiato sempre con la stessa moneta.

L'onorevole Senatore Borgatti nel suo elaborato discorso, mi fece sì spesso, e con tanto sforzo, segno dei suoi attacchi, dei suoi appunti, delle sue critiche, delle sue osservazioni, e qualche volta con forme che francamente lo dirò, non mi parvero nemmeno convenientissime...

Senatore BORGATTI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore DE FALCO... che per verità non solo a me, ma a parecchi parve che il suo discorso avesse un carattere singolarmente *personale*. Da qui la necessità di riprendere la parola, e di usare, e forse abusare, ancora una volta dell'indulgenza del Senato.

Certo, signori Senatori, se io volessi rispondere a tutti i punti del discorso dell'onorevole Senatore Borgatti nei quali direttamente o indirettamente si diresse o alluse alla mia persona, dovrei fare una seconda edizione del suo

discorso, ed andarla appuntando, notando e rettificando punto per punto. Ma credo, che sarebbe questo un sistema assai pericoloso per le discussioni parlamentari, perchè non solo le eternerebbe, ma potrebbe spesso mutarle in questioni personali, o peggio in vani pettegolezzi. D'altra parte non avendo sott'occhio l'intero discorso dell'onorevole Borgatti, io non potrei affidarmi alla sola memoria per rilevare tutti i punti del medesimo nei quali possa essere interessata la mia persona. Se mi accadrà di leggerlo, e lo crederò necessario, toglierò l'occasione per dare o chiedere quelle spiegazioni e quei chiarimenti che potrò credere opportuni.

Per ora non posso lasciare senza immediata risposta tre o quattro punti principali del discorso dell'onorevole Senatore Borgatti.

E primamente, io non so per qual ragione, ma probabilmente per la speranza di trovarmi in contraddizione e mettere le mie parole di ieri in opposizione ad altre da me profferite in altre occasioni, l'onorevole Borgatti si sforzò con uno zelo degno di miglior causa, a dimostrare che io sia, se non il padre, per lo meno l'avo, od al peggio il progenitore di questo progetto di legge, e di averne gittato i germi, il seme, e forse anche la pianta ed i rami in un discorso che, essendo Ministro, ebbi occasione di pronunziare nella Camera dei Deputati nel marzo del 1866.

Non so se sieno state queste proprio le parole della sua orazione, e gli chiedo scusa se l'abbia frainteso; ma, mi pare, che questo in sostanza ne sia stato il concetto.

Ora io dovrei ringraziare l'onorevole Senatore Borgatti del dono che intende di farmi, ma siccome io soglio vivere del mio, per poco che questo sia, non posso accettare nè la gloria, nè la responsabilità di una cosa che non mi appartiene.

E quanto al discorso del 1866, che l'onorevole Senatore Borgatti mi ha fatto l'onore di andare a disepellire dalle ceneri in cui giaceva — *parce sculto*, — io che non solo non ho l'abitudine di fare e rifare ripetute edizioni dei miei discorsi, ma non sono uso di rileggere mai, per non rattristarmi, le cose mie, non potrei rammentarmi per filo e per segno quanto in quell'occasione io abbia detto. Confesso che nemmeno questa mattina io abbia avuto il coraggio e la pazienza di andare a rilevare dai

polverosi volumi delle discussioni parlamentari quel mio povero discorso. Ma sono certo che nel discorso ricordato dall'onorevole Borgatti non vi sia, nè vi possa essere parola o concetto dal quale si possa desumere la mia paternità del progetto in discussione, e nemmeno che io abbia approvato od accettato le idee od i concetti dai quali è informato. E ne sono certo per quello stesso che l'onorevole Borgatti ebbe la degnazione di ricordarmi nella tornata di ieri.

In effetti, per quanto rammento, l'occasione di quel discorso fu questa. Nell'ordinamento giudiziario del 1865, fu stabilito un nuovo grado che prima non esisteva nella gerarchia del pubblico ministero; quello degli avvocati generali presso le corti d'appello.

Questa creazione novella nell'ordine del ministero pubblico, destò grandi ripugnanze. Si credette che il potere esecutivo avesse ecceduto il suo mandato, creando cariche e soldi novelli, e, come suole avvenire, furonvi clamori, interpellanze, discorsi, nei quali si ridestarono con nuove ire tutti gli attacchi, tutte le querimonie, tutte le accuse che si sono tante volte dette e ridette contro l'istituto del pubblico ministero.

Che cosa feci io? Che cosa dissi io in quella occasione? L'onorevole Senatore Borgatti ebbe la degnazione di ricordarlo. Egli disse, che io difesi vigorosamente l'istituto del pubblico ministero; ne ricordai le glorie antiche, le illustrazioni recenti, i grandi servigi renduti alla cosa pubblica ed allo Stato; sostenni che la sua opera era *indispensabile* nei giudizi penali, che era *utilissima*, — non ricordo per verità se dissi *utilissima* o *utile*, se usai il superlativo, o il semplice positivo.....

Senatore BORGATTI. Disse utilissima....

Senatore DE FALCO..... ma insomma dissi per lo meno, che l'opera del pubblico ministero era utile nei giudizi civili. Ed accettai, dopo una tempestosa discussione sorta per ragione di quel grado novello degli avvocati generali, un ordine del giorno col quale il governo prendeva l'impegno di presentare un progetto di legge per un migliore ordinamento del pubblico ministero.

Il Ministero pertanto poco dopo si dimise; vennero le leggi di soppressione delle corporazioni religiose, la guerra per la redenzione della

Venezia, e non vi fu tempo per mia parte a presentare quel progetto di legge; il quale del resto doveva contenere un migliore ordinamento del pubblico ministero, non già la sua demolizione. Ora io per verità non so come in quelle parole, in quel concetto si possa trovare il germe o l'approvazione del progetto attuale. Se io propugnava e difendeva vigorosamente l'istituto del pubblico ministero; se io dichiarava l'opera sua indispensabile nei giudizi penali, *utilissima*, o per lo meno *utile* nei giudizi civili, sarebbe stata singolar cosa che dopo queste dichiarazioni fossi venuto con un progetto di legge o per costringere l'ufficio suo nei giudizi penali dove lo diceva *indispensabile*, o per abolire il suo intervento nei giudizi civili, dove lo diceva *utilissimo*! Sarebbe stata per verità una stranissima risoluzione la mia.

Io non credo che vi sia uomo politico al mondo, il quale ardisca togliere dall'amministrazione della giustizia ciò che crede *utile* a quell'alto scopo. Che si tolga il superfluo, che si tolga l'inutile, lo comprendo; ma che si tolga ciò che si crede *utilissimo*, e sia pure semplicemente *utile* al conseguimento della giustizia, mi parrebbe in verità o teorica strana, o ardire sconsigliato.

Se non che l'onorevole Senatore Borgatti, vedendo forse che nelle parole da me pronunciate non trovava una dimostrazione sufficientissima e chiarissima della sua tesi, andò a cercare questa dimostrazione non più nelle mie parole, non più nelle mie dichiarazioni, ma nel mio silenzio. E ricordò, come l'onorevole Mellana, riassumendo a suo modo il discorso da me pronunciato, disse presso a poco così: « siamo dunque d'accordo che il pubblico ministero debbe restare nelle sole materie penali. »

Ora, diceva l'onorevole Senatore, siccome voi non protestaste, non vi opponeste a queste parole dell'onorevole Mellana, ne viene di diretta conseguenza che voi le accettaste.

Ma qui mi appello al senno ed all'integrità dell'onorevole Borgatti. Io ho stima di lui e come magistrato, e come uomo politico. Ebbene, come giureconsulto egli ricorderà quanto erronea e pericolosa sia stata riconosciuta quella vecchia massima: *qui non negat, e peggio, qui tacet, consentire videtur*.

Come uomo politico poi, comprenderà facilmente che questa massima sarebbe pericolosissima nelle discussioni parlamentari; imper-

ciocchè, che mai avverrebbe se in mezzo al calore di una grande discussione si dovesse ritenere per accolto ed accettato quello che espressamente non è respinto e negato, se prevalesse questa dottrina novella, annunziata dall'onorevole Borgatti, che debba ritenersi avere un Ministro, un Senatore, un Deputato, consentito ed accettato tutto quello che vien detto da un oratore, sol perchè fra l'agitazione della discussione non si alzi ogni momento a negare, a rispondere, a protestare? — Quante cose non ho dette io ieri, che nessuno ha combattute; ebbene, si dirà che sono state accettate? Quante cose ha dette l'onorevole Borgatti, e perchè nè io, nè altri si è alzato a negarle, si dirà che sono state accettate?

Pare dunque evidente che da quella discussione del 1866 non si possa trarre alcun argomento per dedurre che io abbia accettato le idee ed i concetti che sono incarnati nel presente progetto di legge.

L'onorevole Borgatti mi disse in secondo luogo, che nelle discussioni che ebbero luogo nel Senato nel 1873, io accettai il progetto dell'onorevole De Filippo; e che siccome il progetto attuale è identico a quello dell'onorevole De Filippo, così, accolto quello, doveva accettare questo, e non mi rimaneva che abbracciarmi ad esso e votarlo.

Io non so se il progetto attuale sia identico a quello presentato dall'onorevole De Filippo nel 1868; a me pare che per forma e per sostanza vi sia non poca differenza fra i due. Ma il fatto è, onorevole Borgatti, che avrò avuto torto; ma io non ho mai accettato il progetto dell'onorevole mio amico De Filippo, epperò posso molto meno accettare questo. E qui mi permetta il Senato che per giustificarmi da quanto mi appone l'onorevole Borgatti, io legga alcuni brani dei discorsi che ebbi a pronunciare in quell'epoca; ai quali discorsi accennò ieri l'onorevole Borgatti, ma vi accennò leggendo quei brani che a lui piaceva, e trasandandone il principio e la fine, il capo e la conclusione. Sarà, io lo preveggo, un doppio sacrificio pel Senato, quello di ascoltar due volte quei benedetti discorsi; ma che volete, ci siamo tratti a questo martirio!

Ebbene, Signori, ecco il primo discorso da me pronunciato in occasione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudi-

ziario. Mi si era apposto di avere con quel progetto fatto, nel tempo stesso, troppo, e troppo poco. Di aver fatto troppo per aver suscitato questioni gravissime; troppo poco per non averle risolte. E fra le questioni che mi si apponeva di avere inopportunamente sollevate, vi era quella del pubblico ministero.

Ora io, nella tornata del 27 gennaio 1873, difendendomi da questo appanto diceva così: (sono le parole testuali del discorso):

« Io non ho toccata, Signori, la questione del pubblico ministero; e sapete perchè? Perchè effettivamente codesta è una delle questioni più ardenti che vi siano.

» Deve rimanere come è? Deve, in un governo costituzionale, il pubblico ministero essere costituito com'è presentemente, quale rappresentante cioè del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, oppure deve avere un'altra qualità? Deve essere amovibile, ovvero un magistrato inamovibile rivestito temporariamente, come era anticamente nel regno di Napoli, delle funzioni amovibili del pubblico ministero? Deve esercitare le sue funzioni soltanto nelle cause penali, ovvero deve spiegare il suo intervento anche in altre cause, e specialmente in alcune cause civili? L'esercizio dell'azione penale deve essere confidato esclusivamente al pubblico ministero, sicchè, trascurata da lui, possono nascere gli inconvenienti a cui alludeva l'onorevole Senatore Musio; o piuttosto quest'azione penale deve essere confidata anche alla vigilanza delle corti d'appello, che possono richiederne lo sperimento dal pubblico ministero? Questo pubblico ministero deve essere soltanto il rappresentante della legge presso l'autorità giudiziaria, o deve avere anche l'incarico di essere avvocato del Tesoro, e procuratore o consulente delle amministrazioni pubbliche?

» Questioni gravissime, o Signori, sono queste, sulle quali le opinioni sono ben lungi dall'essere d'accordo. E appunto perchè sono questioni gravissime e che vogliono essere maturamente e profondamente studiate, le ho lasciate sì come le trovai nell'ordinamento giudiziario del 1859 e del 1865; perchè in questo momento non vedeva nessuno inconveniente che le cose continuassero ancora come sono; ed inconvenienti gravissimi invece mi è parso che sarebbero potuti sorgere, se nelle presenti

condizioni si fosse demolito con inopportune discussioni la forza ed il prestigio di queste autorità. »

Nella tornata successiva del 29 gennaio, io faceva la storia di quel disegno di legge per dimostrare che quello da me presentato si circoscriveva in limiti assai più ristretti di quelli compresi nel progetto dell'onorevole De Filippo del 1868, e dell'onorevole Raeli del 1870. Ed a questo proposito io diceva così :

« Pel pubblico ministero, il progetto di legge dell'onorevole De Filippo, uniforme in ciò a quello preparato durante il ministero dell'onorevole Borgatti, non introduceva nessuna novità sostanziale; non cangiava nè l'indole, nè la qualità, nè il mandato del pubblico ministero. Solamente restringeva i casi nei quali, a' termini della legge vigente, deve concludere di necessità negli affari civili, riducendoli dagli otto che sono stabiliti nell'articolo 346 del codice di procedura civile a tre; rendeva facoltativo, non necessario, l'intervento del pubblico ministero nelle udienze civili. Proponeva poi una novità di maggiore importanza e che da sè sola avrebbe potuto mutarne l'indole e la natura, quale era quella di rendere il pubblico ministero rappresentante dello Stato nelle cause relative a tasse dirette o indirette, ed in tutte le altre che concernano la pubblica amministrazione, salvo alle amministrazioni interessate la facoltà di aggiungere all'avvocato di diritto, che era il pubblico ministero, un difensore speciale di loro elezione. »

Fin qui lesse ieri l'onorevole Senatore Borgatti; ma se avesse letto un poco più innanzi avrebbe trovato il compimento del mio pensiero. Imperocchè proseguendo la storia di quel progetto di legge, io accennai a quello presentato dall'onorevole Raeli il 10 marzo 1870, ed alle differenze fra questo e quello dell'onorevole De Filippo. E dopo tutta questa storia venendo al progetto in discussione dissi così :

« Io ho cercato, o Signori, di aggiornare tutto quello che poteva essere ancora materia di ardue discussioni, di gravissime difficoltà. Quindi ho messo totalmente da parte la questione del pubblico ministero, perchè se vi ha questione nella quale le opinioni siano diverse e discordanti non solo di qua dal Tronto, ma anche di là (ove pur diceva ieri l'onorevole Senatore Vacca che pubblico ministero e Cas-

sazione sono tenuti in altissimo pregio), si è appunto l'ordinamento del pubblico ministero. E ne avete avuta una prova in questa stessa discussione, per le contrarie opinioni professate sopra siffatto argomento dagli onorevoli Senatori Mirabelli e Conforti, che pure ambidue appartengono alla parte meridiana d'Italia. »

Nè questa parte del discorso, nè quella che precede lesse l'onorevole Borgatti; egli si contentò di leggere soltanto quella di mezzo. Ma dopo averle lette tutte, io domando: si può egli dire che io abbia accettato le restrizioni e le modificazioni che voleva introdurre nell'ordinamento del pubblico ministero l'onorevole De Filippo?

Del rimanente, Signori, che io non abbia accettato quelle idee e quei progetti, quale che sia il loro merito del che ora non discuto, vi sono due FATTI che lo provano inoppugnabilmente.

Il primo è, che se io avessi accettato il disegno di legge in questione, lo avrei certamente riprodotto in quel mio progetto di legge, nel quale pur confessava averne tolte molte disposizioni dal progetto appunto dell'onorevole De Filippo del 1868. Se non lo feci, è prova evidentissima che non credetti opportuno di farlo.

Il secondo fatto è, che l'onorevole Senatore Borgatti ripresentò egli nel corso di quella discussione gli articoli del progetto del 1868 intorno al pubblico ministero, ed io appunto perchè non credeva poterli accettare, lo pregai a ritirare la sua proposta; ed egli ebbe la cortesia di farlo, sebbene si riserbasse di ripresentarla in altra occasione.

Dunque io per rispetto a questo progetto ed a questa questione sono *vergin di servo encomio e di codardo oltraggio*, ed ho intera la libertà del mio voto e della mia opinione.

L'onorevole Senatore Borgatti mi ha detto in terzo luogo, che la questione principale e assorbente del pubblico ministero era quella di vedere se egli dovesse essere rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ovvero un magistrato; e che siccome io aveva dichiarato che era rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, così ogni controversia sia tolta su questa materia, ed io non possa ritornare sul concetto della qualità di magistrato per questo rappresentante del po-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1875

tere esecutivo. — Ma intendiamoci bene, onorevole Borgatti; che il pubblico ministero sia il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria per la esecuzione delle leggi, nessuno l'ha messo in dubbio; nessuno, credo, potrà metterlo in dubbio, poichè è questa la sua qualità, è questo il suo mandato. E con questa qualità fu istituito fin con la legge francese del 24 agosto 1790; con questa stessa qualità fu mantenuto nell'ordinamento giudiziario napoletano del 1817.

La questione non sta in questo, sta nell'organizzare questa rappresentanza in modo che il pubblico ministero possa meglio rispondere al suo fine, esser libero dagli arbitrii del governo, e compiere con indipendenza la sua missione di invigilare alla esecuzione delle leggi. Ed è intorno a ciò che le opinioni sono varie; se, cioè, le funzioni del pubblico ministero devono essere confidate ad un magistrato amovibile, come sostiene il Meyer e come è per le leggi attuali, ovvero ad un magistrato inamovibile, come era nella legge francese del 1790, e come vorrebbero egregi scrittori, fra i quali il Dupin, l'Ortolan ed il Ledeau.

Ora io ho accennato la questione, ma non ho espressa nessuna risoluzione definitiva della stessa, poichè essa è assai grave per non poter esser trattata di straforo, e si congiunge a quella di tutto l'ordinamento giudiziario.

L'onorevole Borgatti mi appuntò infine di poca esattezza nella citazione dell'opinione di Odilon Barrot sul pubblico ministero. Io non so da quale opera dell'eminente oratore l'onorevole Senatore abbia tolto la sua citazione; nè mi meraviglierei che un uomo che ha scritto e discorso tanto quanto l'Odilon Barrot, avesse nei suoi scritti manifestate opinioni, non dirò contrarie, ma alquanto diverse secondo il diverso punto dal quale riguardava la questione.

Bisognerebbe in effetti essere affatto ignari della storia per non ricordare come l'istituto del pubblico ministero fu in Francia subietto di grandissime recriminazioni e di grandi accuse, specialmente sotto la Restaurazione, ma per rispetto non già ai giudizi civili, sibbene ai giudizi penali; particolarmente per i processi di stampa, e soprattutto per quelli famosi detti di *tendenza*. Chi avesse vaghezza di ricordare questa pagina importantissima di storia politica e giudiziaria, può leggere con

grandissimo frutto ciò che ne scrissero a quell'epoca il Constant, il Guizot, il Dupin, il Courier, e ciò che ne disse e ne scrisse l'Odilon Barrot.

Ma, la citazione che io feci dell'Odilon Barrot è tolta da una recente pubblicazione intitolata: *De l'organisation judiciaire en France*, che si contiene nel *Compte-rendu de l'Académie des sciences morales et politiques* del settembre 1871.

Io ho qui il libro dove vi è l'articolo VII intitolato appunto *Ministère Public*. Crederei certo di abusare della pazienza del Senato se volessi rileggere tutte le 15 o 20 righe, nelle quali l'eminente pubblicista esamina la questione. Ma chiunque le leggerà, vedrà, ne son certo, che in esse non vi ha parola dalla quale si possa desumere che l'eminente scrittore fosse stato contrario all'istituto del pubblico ministero, od avesse creduto di potersi impunemente togliere il suo intervento dai giudizi civili; e che non ostante le radicalissime sue proposte per la riforma della magistratura, quanto al pubblico ministero, lo conserva pressochè qual è. E soltanto vorrebbe che l'accusa penale non fosse confidata esclusivamente al pubblico ministero, ma concessa anche ai privati, e che così nelle materie penali che nelle civili il governo potesse farsi rappresentare non solo degli ufficiali proprii del ministero pubblico, ma ancora dalle maggiori celebrità dell'avvocheria; nel qual modo, crede l'eminente scrittore che si stabilirebbero dei più utili rapporti fra il pubblico ministero ed il foro: sistema, per verità, che difficilmente potrebbe essere del tutto senza inconvenienti.

Dopo queste spiegazioni sopra i principali appunti direttimi dall'onorevole Borgatti, io ritorno più irrevocabilmente al mio proposito di tacermi affatto e di non prendere alcuna altra parte alla discussione di questo progetto di legge.

Senatore BORGATTI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Borgatti ha la parola per un fatto personale.

Senatore BORGATTI. Riconoscerà il Senato che se io dovessi seguire l'onorevole Senatore De Falco in tutto ciò che egli è venuto esponendo a proposito del fatto personale, dovrei fare un discorso non breve; ma io non lo farò; sarò



breve, perchè mi è molto facile di rispondere agli appunti dell'onorevole preopinante.

Prima di tutto respingo la supposizione che io abbia voluto alludere alla persona dell'onorevole Senatore De Falco, che rispetto come si conviene, adoperando forme non sempre convenienti; siccome egli ha detto con molta mia sorpresa. Se avessi ciò fatto ne domanderei scusa. D'altronde alle nostre discussioni presiede un Personaggio giusto, ed imparziale, il quale, essendo ad un tempo un perfetto gentiluomo, certamente non mi avrebbe permesso di dire cosa, che tornasse ad offesa di un illustre collega nostro, e disdicevole all'altissimo Consesso, al quale ho l'onore di appartenere.

Io non volli alludere, nè allusi mai alla persona; fu mio intendimento di alludere, ed allusi realmente ai fatti, i quali, essendo in dominio del pubblico, danno a me, come ad ogni altro Senatore, il diritto ed il dovere di parlarne con rispettosa franchezza.

L'onorevole Senatore De Falco ha detto che non avendo sott'occhio il mio discorso, non era in grado di confutare gli appunti miei. Mi sono accorto davvero che non ha sott'occhio alcuna delle cose dette ieri da me, e neppure le ha ben ritenute a memoria, o notate in iscritto, perchè vidi con dispiacere che, mentre io parlava, si allontanò dall'Aula.

Ora, stando sempre nei termini del fatto personale, io prego il Senato a permettermi di leggerè il riassunto dei fatti e delle necessarie loro induzioni, come sono state raccolte dalla stenografia.

Ecco i fatti e le induzioni in brevissimo riassunto.

Abbia la bontà l'onorevole Senatore De Falco di ascoltarmi, come io lo ho ascoltato con riguardo ed attenzione, senza interromperlo mai, nè dar segni di impazienza e di poco benevola attenzione.

Ecco i fatti, ripeto, e le loro necessarie induzioni.

1. Dalla tornata della Camera elettiva del 20 marzo 1866 risulta che l'onor. De Falco, primo dei Guardasigilli del Regno d'Italia, il quale, benchè non fossero ancora trascorsi tre mesi da che la nuova istituzione del Pubblico Ministero era stata estesa a tutto il Regno, assunse l'impegno e promise in modo il più esplicito e for-

male di presentare *al più presto possibile* un progetto di legge sul Pubblico Ministero.

E qui osserverò subito che io non ho detto che con questo fatto l'onorevole Senatore De Falco abbia approvato il progetto ora in discussione: ho detto solo che, essendosi voluto attribuire a me da taluni il merito, e da altri il torto di essere stato il primo Guardasigilli che aveva osato di mettere la mano profana in questa *arca santa* del Pubblico Ministero, non era a me ma all'onorevole Senatore De Falco, a cui veramente era dovuto il merito di avere, per il primo, fra i Guardasigilli del nuovo Regno, riconosciuta la necessità di provvedere sollecitamente ad un miglior ordinamento del Pubblico Ministero, e sentito il dovere di promettere, siccome promise solennemente, la sollecita presentazione di un analogo progetto di legge.

È vero bensì, come dimostrai ieri, che la promessa fu abilmente premunita di accorte cautele; ma essa valse in ogni modo a versare sul Governo la responsabilità di un impegno formale e solenne, che passò ai successori dell'onorevole De Falco; creò una legittima aspettazione nel pubblico; rese le dimande di riforma del Pubblico Ministero più insistenti e maggiormente giustificate; impose il dovere ai Guardasigilli, che vennero dopo, di studiare una proposta e presentarla, come fu presentata la prima volta dall'onorevole De Filippo.

L'onorevole Senatore De Falco ha parlato ora, come parlò ieri, e così nella tornata del 20 marzo 1866, di *grandi questioni* sul Pubblico Ministero.

Qui osserverò prima di tutto che i progetti di legge non si debbono promettere da un Ministro per sollevare delle questioni, ma per risolverle. D'altra parte dissi già ieri che in Senato era stato riconosciuto, con perfetto accordo dei fautori e degli avversari della istituzione del Ministero Pubblico, che tutte coteste *grandi questioni* si riducono in sostanza ad una sola, che possa dirsi veramente di merito; ed è di sapere se il Pubblico Ministero debba considerarsi siccome il rappresentante del potere esecutivo secondo il sistema ora in vigore; oppure come un magistrato inamovibile *ed in missione*, secondo il sistema napolitano.

Ma poichè nella tornata, già indicata, del 20 marzo 1866, l'onorevole Guardasigilli De Falco dichiarò recisamente che egli intendeva di con-



servare il sistema attuale; è evidente che il progetto di legge da lui promesso doveva vertire necessariamente sulla maggiore o minore riduzione delle attribuzioni attualmente esercitate da questo istituto. E stando alle dichiarazioni finali della tornata suddetta della Camera dei Deputati del 20 marzo 1866, sembrerebbe che l'intendimento del Guardasigilli De Falco fosse di circoscrivere il Ministero Pubblico ai soli giudizi penali. Ma siccome egli ora respinge con calore una supposizione siffatta, dovrà per lo meno convenire lo stesso onorevole preopinante che, esclusa cotale supposizione, il promesso ed aspettato progetto di legge non poteva concernere se non una diminuzione, più meno innocua, delle attribuzioni del Ministero Pubblico negli affari civili.

Laonde è forza concludere che nella sostanza il progetto suo non poteva non essere identico a quello dell'onorevole De Filippo, e al progetto ora in discussione.

Ma io ho troppo preoccupato il corso progressivo del riassunto; e per ciò riprendo la lettura interrotta dopo il numero 1.

2. Di tutte le grandi questioni (come ho già detto or ora) accennate dal Guardasigilli in quella circostanza, relativamente al Pubblico Ministero, una soltanto può dirsi veramente di merito e toccante la *sostanza* della istituzione; siccome fu riconosciuto in Senato nella tornata del 31 gennaio 1873. E consiste nel sapere se il Pubblico Ministero debba essere il rappresentante del potere esecutivo, od un magistrato vero ed inamovibile, come or ora ho avuto l'onore di dimostrare.

3. L'onorevole Senatore De Falco, Ministro Guardasigilli, si pronunciò per il sistema attualmente in vigore; e questo risulta dal rendiconto ufficiale di quella tornata della Camera elettiva, tante volte citata, del 20 marzo 1866. Donde necessariamente consegue che il progetto di legge da lui formalmente promesso, non poteva concernere che la parte secondaria dell'attuale istituzione; il più od il meno delle sue ingerenze nelle materie civili; come questo pure è stato detto testè.

4. Stando alla dichiarazione fatta per l'interpellanza, di cui alla citata seduta della Camera elettiva, del 20 marzo 1866, onde l'interpellante disse di prendere atto della promessa del Guardasigilli, si dovrebbe persino inferire

che fosse suo intendimento di ridurre l'ufficio del Pubblico Ministero alle sole materie penali.

5. Infine lo stesso onorevole Senatore De Falco, essendo per la seconda volta Guardasigilli, dichiarò, nella tornata della Camera dei Deputati del 22 novembre 1872, che il Pubblico Ministero è necessario *solamente* nelle cause penali.

Da ciò pure io trassi argomento per dimostrare che dalle stesse cose dette ed ammesse dall'onorevole Senatore De Falco si potrebbe davvero concludere che egli stesso riconoscesse allora che sarebbe risoluzione logica, lodevole, opportuna di ricondurre l'ufficio del Pubblico Ministero a ciò che esso fu veramente nelle sue origini: il pubblico accusatore.

Ma in ogni modo l'argomento più stringente, il punto da cui non si scappa è il seguente:

La prima parte del progetto di legge, ora in discussione, è la riproduzione sostanziale della prima parte del progetto De Filippo.

Se ciò è di fatto, come lo è incontrastabilmente, io concluderò oggi, come ieri: che l'onorevole Senatore De Falco ha già anticipatamente espresso il suo voto favorevole alla prima parte dell'attuale progetto.

E valga il vero: egli diceva ieri che la sua coscienza era in gravissima apprensione, parendogli che la prima parte del progetto in discussione contenesse una grande e troppo pericolosa innovazione; che era offesa nel vivo la *sostanza* della istituzione; cambiata *radicalmente* l'indole sua.

Ma quando sia dimostrato, come lo sarà nella discussione degli articoli, che la prima parte del progetto in discussione non si discosta nel fondo dal progetto De Filippo, gli scrupoli dell'onorevole De Falco svaniranno; e ciò avverrà non per effetto delle parole mie, ma per virtù delle sue parole medesime.

E qui, per i signori Senatori che ieri non erano presenti, mi si conceda di leggere di nuovo le parole testuali, colle quali l'onorevole Guardasigilli De Falco, nella tornata del 28 gennaio 1873, alludendo al progetto del Senatore De Filippo, riprodotto, in sostanza, come si è detto, nella prima parte del progetto attuale, diceva....

Senatore DE FALCO. Io non alludeva ad alcun progetto.

PRESIDENTE. Lã prego a non interrompere, e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1875

prego l'onorevole Senatore Borgatti a non discostarsi dal fatto personale.

Senatore BORGATTI. Scusi, onorevole Presidente; mi sono stati attribuiti fatti e giudizi che sono diversi da quelli da me ieri esposti, laonde mi pare di essere perfettamente nei termini del fatto personale.

Ecco adunque le parole dell'onorevole De Falco, dalle quali potrà il Senato giudicare se sia vero che egli *non alludesse ad alcun progetto*, siccome ora egli, interrompendomi, ha affermato:

« Pel Pubblico Ministero, il *progetto dell'onorevole De Filippo*, uniforme in ciò a quello preparato durante il Ministero Borgatti... »

Rinnovo oggi la dichiarazione fatta ieri che, nel breve tempo in cui io restai al Ministero della Giustizia, preparai degli studi, ma non un formale progetto di legge.

« Il progetto dell'onorevole De Filippo (diceva il Guardasigilli De Falco, continuando il suo discorso del 28 gennaio 1873), uniforme in ciò a quello preparato durante il Ministero Borgatti, non introduceva NESSUNA NOVITÀ SOSTANZIALE, non cangiava né l'INDOLE, né la QUALITÀ, né il MANDATO del Pubblico Ministero. »

Ora, vorrà dire l'onorevole Senatore De Falco, che nel discorso sopra citato *non alludeva ad alcun progetto*, e che il progetto De Filippo, riprodotto sostanzialmente nel progetto in discussione, non può essere da lui approvato, siccome quello che offende, anzi uccide l'istituzione, e vi reca una grave e pericolosissima innovazione?

Ma, se non ottiene la sua approvazione né il progetto De Filippo, né l'attuale, da esso derivato, mi dica un poco di grazia l'onorevole De Falco, con quale concetto egli assumesse l'impegno, nella tornata della Camera dei Deputati, del 20 marzo 1866, di presentare un progetto di legge sul Pubblico Ministero? Non per trasformare il rappresentante del potere esecutivo in un vero e proprio magistrato, perchè egli stesso confessò espressamente che ciò non conveniva all'indole del Governo rappresentativo. Forse per introdurre quattro o cinque parole nella definizione che la legge attuale reca all'articolo 129?

Quest'articolo è così concepito:

« Il Pubblico Ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziale,

ed è posto sotto la direzione del Ministero della Giustizia. »

L'onorevole Guardasigilli De Falco, nel progetto di legge da lui presentato al Senato il 30 novembre 1871, col titolo di *Modificazioni all'ordinamento giudiziario*, aggiunse, alla definizione recata nel citato articolo 129 della legge ora in vigore, cinque parole, formulandolo in questo modo:

« Il Pubblico Ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria *per la esecuzione della legge*. È posto sotto la direzione del Ministero della Giustizia. »

Niuno potrebbe, senza offendere la serietà dell'onorevole Senatore De Falco, ammettere che la riforma del Pubblico Ministero, promessa da lui medesimo fino dal 20 marzo 1866, la quale doveva risolvere tante *grandi questioni*, venisse alla luce, dopo nove anni, nel modo che vediamo nell'articolo 129, che egli proponeva in luogo di quello che ora è nella legge dell'ordinamento giudiziario. Alla qualità di *rappresentante del potere esecutivo* si aggiungono le cinque indicate parole per dire che il Ministero Pubblico è rappresentante del potere esecutivo *per l'esecuzione della legge*; cosa d'altronde che non occorre dire, e che non introduce innovazione alcuna, se il Pubblico Ministero rimane sempre dipendente dal Ministro della Giustizia, ed esercita in suo nome anche le attuali attribuzioni in materia disciplinare.

Riguardo allo squarcio dell'ultima opera del compianto Odilon-Barrot, riferito ieri, dirò che io lo trassi dal rendiconto ufficiale della tornata del 3 aprile 1873. Ivi è indicata l'opera, ed è: *Mignet, Académie des sciences morales et politiques. Anno 1871, vol. I, pag. 780; vol. II, pag. 38 e seguenti*. Avverta però l'onorevole Senatore De Falco che io non ho mai detto che l'Odilon-Barrot condannasse l'istituzione del Pubblico Ministero; ho detto e mantengo che anch'egli riconobbe che l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero è esorbitante perfino nelle materie penali; impone *condizioni ingiuste ed illiberali*, e costituisce uno dei *principali vizi* dell'istituzione.

E qui pongo fine, ricordando anche una volta che il presente progetto di legge, risecando ciò che nell'istituzione del Pubblico Ministero è evidentemente superfluo ed inutile (ed io aggiungo dannoso, per le ragioni già addotte),

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1875

si avrà modo di diminuire il numero degli ufficiali del Ministero Pubblico; con che si otterrà un'economia che servirà opportunamente a migliorare la condizione economica degli ufficiali che resteranno.

Oh, davvero, o Signori, se questo progetto di legge, se la riforma e l'economia che per esso si ottiene fosse per fallire, non credo che nessuno di noi vorrebbe più accordare il proprio voto a nuove leggi che impongano nuovi aggravî al paese, ed esigano nuovi sacrificî dai contribuenti.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Sin dal giorno in cui ho potuto leggere il progetto dell'onorevole Ministro, mi sono creduto in dovere di venire ad esporre, con molta semplicità, al Senato, le mie profonde convinzioni intorno al merito, ed all'avvenire di questa grande e nobile istituzione, che è il Pubblico Ministero, la quale credo sarebbe non poco pregiudicata, quando fosse adottato il progetto che avete sott'occhi.

Ma ho avuto un momento d'esitazione. Quando ho sentito che l'onorevole De Falco non intendeva prendere parte alla discussione, e quando ho sentito l'onorevole Senatore Vacca dichiarare che egli voleva persino astenersi dal votare; quando ho veduto mancare la tesi opposta al progetto del Ministero di due così validi campioni, ho detto a me medesimo, a che serve in presenza di queste astensioni, la mia, nè autorevole nè eloquente parola?

A ritenermi in quella esitazione si aggiungeva l'onorevole Borgatti, che io ho imparato a riverire come diligente e sapientissimo magistrato, nella cui mente eletta si unisce la scienza alla coscienza. Ma una grave considerazione mi fece tornare al mio primo proposito.

Gli egregi oratori che hanno presa la parola in questa discussione appartengono tutti agli alti ranghi dell'ordine giudiziario. Essi sono sempre stati, od almeno li ho sempre veduti sul palco scenico della giustizia. Io per contro ho sempre appartenuto ai semplici spettatori. Da mezzo secolo, o Signori, io sto in platea a vedere ciò che si passa su quel nobile palco scenico. Ebbene, io credo, o Signori, che per giudicare del merito degli attori, la platea è il sito dove il giudizio può essere più imparziale; ed ho pensato, onorevoli miei Col-

leggi, che non vi avrebbe fatto dispiacere di sentire quali siano state le mie impressioni nel mezzo secolo passato in quella platea.

L'onorevole Senatore Borgatti si è grandemente occupato di vedere ciò che si era già pensato, che si era già fatto nel seno del Parlamento, e specialmente ciò che avrebbe potuto pensare l'onorevole Senatore De Falco.

Questo veramente non parmi interessi il Senato. Se l'onorevole Senatore De Falco avesse cambiato sentimento, ciò sarebbe avvenuto sicuramente per gravi motivi: *sapientis est mutare consilium*.

Io non vedo che in questo momento sia di grande importanza sapere ciò che si sia pensato ieri: trovo bensì importante il conoscere le ragioni che militano pro o contro il progetto. Ed entro subito in merito, per quanto poco valga l'autorità mia.

Io non mi rivolgo ai magistrati e giureconsulti ai quali le cose che sto per dire sono ben note. Molti fra i nostri egregi colleghi sono estranei a questi studi; estranei alla vita forense e giudiziaria, e forse non hanno avuto campo di meditare sopra ciò che si fa in quella speciale atmosfera.

Havvi oggidì una grande illusione, o Signori: abbiamo i Codici italiani ben ordinati per titoli, capitoli e paragrafi; tutti li devono dunque capire, e non c'è più luogo a questione. Grande illusione, o Signori! Grande illusione che non può in sè avvolgere coloro che appartengono o all'ordine giudiziario od al foro. Le cose umane sono tutte imperfette e le leggi più che ogni altra cosa.

Non havvi, direi quasi, articolo dei nuovi Codici che non abbia dato luogo a gravi discussioni, non di sofisti, non di uomini che desiderassero di offuscare la verità; ma di profondi pensatori.

Il Codice di Napoleone pareva pur esso espresso nei termini più chiari e precisi: eppure vedete quante dozzine d'illustri scrittori hanno accumulati commentarî sopra commentarî intorno a quel Codice civile, e ancora adesso vi sono delle questioni che lasciano qualche volta dei dubbî nella mente dei più profondi giureconsulti.

Dobbiamo sperare che l'ordine giudiziario sarà sempre composto di uomini degni dell'alta missione che loro è affidata.

Non domanderò se voi credete, o Signori, che in ciò siavi stato progresso o regresso.

Non voglio toccare quella delicata questione: io non dubito che l'attuale Guardasigilli porterà sempre tutta la sua attenzione nel fare che la scelta del personale corrisponda ai desiderî, ai bisogni della nazione. Ma fate pure quello che volete; degli uomini perfetti non ne troverete. Tre grandi giureconsulti per comporre un tribunale di circondario, non li troverete sempre; cinque grandi giureconsulti per comporre una sezione di Corte di appello forse sarà meno difficile trovarli; e mi si permetta di dire ancora che non li troverete sempre. Io non credo poi neanche che nel fondo della sua coscienza l'onorevole Guardasigilli si lusinghi di trovare sempre sette uomini sommi per comporre un consesso di Cassazione. Tuttavia io sono persuaso che tutti questi collegî saranno sempre composti d'uomini di merito. Ma fra gli uomini di merito ci sono due categorie; cioè la virtù del giudice consiste in due parti: la scienza, la prima cosa; e la perspicacia della mente, ossia la facilità di afferrare e sceverare i fatti; cosa affatto diversa dalla scienza.

Noi, gente della platea, quando guardiamo a quelle alte sedie de' magistrati, diciamo: qui c'è la scienza; là non c'è scienza eguale, ma c'è una grandissima perspicacia e diligenza: là siamo sicuri che il fatto sarà ben chiarito.

La scienza non è facile; è il frutto di grandi studî, di profonde meditazioni. Ed un povero giudice che è obbligato da mattina a sera a leggere i voluminosi atti, che non sono sempre diretti a fare conoscere la verità, ma anche qualche volta, pur troppo, ad offuscarla; ebbene, credete voi che questo giudice abbia poi molto tempo da dare agli studî teoretici; che possa andare rinvangando le sorgenti della scienza? No: ci saranno degli ottimi giudici, diligentissimi, che consacreranno tutte le loro ore di giorno e di notte agli studî delle cause, e che tuttavia nella scienza non avranno una grandissima altezza di cognizioni: ed io non credo di far torto all'ordine giudiziario nel dire queste cose. E a lato di questi giudici che devono occuparsi del diritto e del fatto, se voi avete uomini superiori che si tengano estranei alle questioni di fatto, che si occupino continuamente ed unicamente della scienza, e portino

alle udienze delle corti e dei tribunali i frutti delle loro imparziali e tranquille meditazioni, credete pure che sarà di non poco vantaggio alla giustizia l'intervento di questi imparziali e dotti consulenti.

Ah! Signori! Non sono io che dico questo; non è la mia esperienza di cinquant'anni che me l'ha insegnato, bensì la storia delle nazioni che hanno maggiormente progredito nella scienza del diritto e nel perfezionamento delle leggi e dell'ordinamento giudiziario.

L'onorevole Senatore Borgatti dice che è inutile l'intervento del Pubblico Ministero nelle cause civili, anche nelle questioni più astruse. Sarà inutile per lui. L'onor. Senatore Borgatti ha consumata la sua vita in studî lodevolissimi; egli ha la coscienza netta e sicura; ma degli uomini come l'onorevole Borgatti non se ne trovano tanti, e si può essere ottimo giudice senza avere o quella scienza o quella esperienza che lo distinguono.

Prendiamo gli uomini come sono per la maggior parte. Per essi non è inutile certamente l'opera di consulenti imparziali che loro somministrino il tributo di studî e di lavori a cui non tutti possono accudire.

Io faccio appello all'onorevole Borgatti, e gli domando se nei grandi studî che ha fatti abbia lasciata in disparte tutta quella immensa scienza che fu raccolta dagli organi più illustri del Pubblico Ministero; se non abbia mai nulla attinto alle meravigliose elucubrazioni dei d'Aguesseau, dei Merlin, dei Dupin?

Sono pur essi che crearono in Francia una scuola degna dei nostri Papiniani e dei nostri Ulpiani.

E nell'Italia moderna non fu lo stesso? Lo dicano i miei onorevoli colleghi che appartengono alle provincie meridionali. Io era ragazzo, e da lontano ammirava quel colosso di Giuseppe Poerio che rappresentò così nobilmente il Ministero Pubblico nel Regno di Napoli; ed ho ammirato del pari il Niccolini suo degno allievo. Non ricorderò gli altri valentissimi la cui voce era frequentemente ripercossa dall'eco delle mie Alpi.

L'onorevole Senatore Borgatti ha creduto che il compianto Rattazzi avesse fatta una grande innovazione, col decretare da Torino un ordinamento del Ministero Pubblico simile a quello che aveva la Francia. Mi permetta di credere

che è più facile il provare che, in questa parte, la Francia abbia imitato il Piemonte, anziché il Piemonte la Francia. Da tempo assai rimoto il Piemonte, emancipatosi ben prima della Francia dal regime feudale, aveva un Ministero Pubblico di forme simili a quelle che furono poscia adottate al di là delle Alpi. Abbiamo sempre avuto un Ministero Pubblico che nobilmente opinava nelle cause civili, mentre accudiva all'esercizio della giustizia penale, e mai nessuno, nel nostro vecchio Piemonte, revocò in dubbio l'utilità degli opinamenti nelle materie civili di quei profondi sapienti consulenti.

Furono essi davvero i veri sacerdoti della scienza, che ne alimentarono il fuoco sacro.

Mi compiaccio di ricordare fra essi i nomi venerati di Ferdinando Dalpozzo, di Bottone Castellamonte, di Siccardi, di Sclopis, di Stefano Gallina, e mi permetta l'egregio Collega, che mi sta vicino, che io faccia questa violenza alla sua modestia, pronunciando anche il suo riverito nome. Anche il nostro Buoncompagni apparteneva a quella nobile schiera del Pubblico Ministero del Piemonte ed eravamo orgogliosi di questi uomini, e noi forensi andavamo premurosi a raccogliere nei loro registri i frutti dei loro maturi pensieri.

Inutile dunque non può essere mai questa istituzione: inutile ancora meno nelle condizioni attuali della Magistratura, che sicuramente non è condotta al grado di perfezionamento che desidererebbe l'onorevole Guardasigilli: inutile poi tanto meno in presenza di due disposizioni legislative che recarono grave danno all'amministrazione della giustizia.

Ho detto che io non intendeva far confronto tra la scienza attuale e la passata dei membri dell'ordine giudiziario; ma non posso dispensarmi dal denunciare le cagioni che li resero in qualche modo meno autorevoli: furono errori non dell'attuale Guardasigilli, ma di taluno dei suoi predecessori.

Noi avevamo dei collegi giudiziari bastantemente numerosi. Un Guardasigilli, per far piacere al Ministro delle Finanze, li mozzicava; li riduceva a collegi di 5 in Appello, di sette in Cassazione.

Non basta. Avevamo nella nostra magistratura uomini provetti, sperimentati, che godevano la riverenza universale; ebbene, venne

una malaugurata legge che all'età di 75 anni li eliminò addirittura. E non fu poca la perdita che soffrì la magistratura per questa legge. A persuadervi quanto sia da deplorarsi che a quell'età non si possa più far parte dell'ordine giudiziario, basterà un solo nome; quello dell'uomo che onorò tanto l'Italia coll'assumere la presidenza del tribunale che si può dire il più importante del mondo; del tribunale internazionale tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America. Ebbene quell'uomo eminente, che occupò così degnamente un così alto seggio, se fosse a capo di una delle nostre Corti, il che sarebbe certamente da desiderare, se fosse a capo di una delle nostre Corti, dovrebbe lasciare il campo perchè oltrepassata l'età alla quale è permesso di esercitare l'ufficio di magistrato. Ho citato il nome il più conosciuto; ma ne potrei citare molti altri. Si potrebbero comporre parecchie Corti col raccogliere insieme tutti coloro che, valentissimi di corpo e di mente, furono eliminati dall'ordine giudiziale per ragione di età. La magistratura ha perduto molto per la mancanza di personaggi che le recavano l'autorità di lunghi studi e di una vita intemerata.

Ebbene, sino a tanto che non avete corretto questo grave errore, lasciate almeno che vi siano, a lato alle Corti, vedovate dei loro più autorevoli componenti, dei consulenti che suppliscano coi loro ben maturati pareri.

Tale mi parve l'intendimento dell'onorevole Guardasigilli in occasione di una di quelle deplorate eliminazioni avveratasi nella Corte di cassazione di Torino. Allorchè questa si trovò priva di un tratto di uno dei suoi componenti più studiosi, più benemeriti, che aveva consumato la sua vita negli studi più profondi della giurisprudenza, il signor Guardasigilli capì che bisognava, per quanto la legge lo permettesse, usufruire quella non comune capacità. Egli dal seggio della Cassazione la passò al Ministero Pubblico, e per cinque anni ancora i consulti di quell'egregio aiutarono la Corte suprema di Torino ad adempiere il suo grave compito. Dica ancora l'onorevole Senatore Borgatti che sia inutile nelle cause civili il parere di dotti membri del Pubblico Ministero!

Avvi poi, o Signori, una grave considerazione che non si può separare dalla natura delle nostre istituzioni. Noi abbiamo una ma-

gistratura inamovibile, ed io, per la mia piccola parte, mi glorio di avere, per quanto era in me, cooperato a fare che fosse proclamata quella inamovibilità; e tuttavolta che con qualche pretesto si cercò di attenuarne l'efficacia, per quanto potè valere la mia debole voce, ho gridato altamente, costantemente, che l'inamovibilità deve essere sinceramente, lealmente rispettata.

Ma, signori Senatori, come tutte le cose di questo mondo, l'inamovibilità ha i suoi inconvenienti.

È troppo facile lo avvezzarsi progressivamente ad una vita poco operosa. L'inerzia invade. E chi volete che vegga se il magistrato continui a fare veramente il suo dovere? Nelle minori città specialmente, i Tribunali non avranno più nessun controllo.

Come farà il Guardasigilli a sapere ciò che si fa in quei Tribunali?

Dovrà rivolgersi al Sindaco, al Sotto-Prefetto, al brigadiere dei Carabinieri per sapere cosa si fa; se non si giuochi ai tarocchi anzi che dare delle sentenze?

Evidentemente in un Governo costituzionale il Magistrato deve essere rigorosamente inamovibile, santamente inamovibile, indispensabilmente inamovibile; ma ci vuole la vigilanza continua che impedisca gli abusi della inamovibilità.

Un'altra considerazione ancora credo degna di tutta l'attenzione del Senato.

Il Ministero Pubblico, secondo che era istituito in Francia, in Piemonte anche prima che in Francia, secondo che era anche in altre parti d'Italia, aveva questo vantaggio, di mettere in luce il merito degli uomini destinati ad occupare le cariche più importanti dello Stato. Il miglior giudice del mondo, quando dà il suo voto nel segreto di una Camera di consiglio, quando mette fuori una sentenza, che è l'effetto di un voto complessivo, non ha modo di far noto al pubblico il suo valore individuale.

Questo valore individuale non si pone in luce in nessun'altra parte della vita civile così bene come nelle esposizioni, nei pareri, nelle conclusioni del Pubblico Ministero; ed è perciò (e vi prego di ricordarvi di questo, che voi potete testimoniare meglio di me) che di tutti gli uomini cospicui che vennero a far parte del Senato in Roma, in Firenze, in Torino, e

fra i più rimarchevoli certamente, sono oggidi ancora e furono coloro che uscivano dagli uffici dell'avvocato generale e del procuratore generale del Re a Torino.

Vedeste nelle aule senatorie il Siccardi, il Gallina, lo Stara, il Des Ambrois stesso (ricordato anche oggi opportunamente da altro onorevole Senatore a me vicino, che pur gli fu degno compagno in quegli uffici), i quali probabilmente, se fossero stati obbligati a sedere sempre nei tribunali, non sarebbero mai venuti in Senato; e forse alcuni di essi non sarebbero neppur saliti ai primi ranghi della magistratura, perchè si sa che si cammina lentamente quando si va soltanto per ordine di anzianità. I meriti altissimi delle loro persone non furono altrimenti conosciuti che nell'esercizio delle funzioni del Pubblico Ministero. E così, oggi ancora ci vantiamo di avere fra i nostri Colleghi uomini di alto valore che a quella grande scuola si sono educati, ed acquistarono in quella palestra la loro ben rimeritata riputazione.

Ho provato, mi pare, abbastanza che non è inutile in nessun caso l'intervento nelle cause civili del Ministero Pubblico.

Mi è parso anche di aver provato che è talvolta necessario. Aggiungerò che nelle cause civili non fu mai nocivo.

Molte volte si è trovato che negli organi del Ministero Pubblico ci era per la parte penale troppa severità, troppo zelo, che qualche volta mi sia permesso di dirlo, vi furono anche alcune vittime di questo zelo talvolta soverchio. Ma nelle cause civili io non ho mai veduto, in cinquant'anni di esercizio forense, che una conclusione del Ministero Pubblico sia stata nociva alla giustizia.

Ho trovato alcune volte i Magistrati di accordo col Pubblico Ministero e qualche volta in disaccordo. Nei casi di disaccordo ho veduto non di rado l'opinione pubblica dar ragione al Pubblico Ministero. Valga l'esempio di una celebre causa di Torino, nella quale l'onorevole Boncompagni aveva conchiuso con la guida di quei nobili e liberali sentimenti che lo distinguono. Si trattava di una grande eredità che, secondo lui, e secondo me, era devoluta al ricovero di mendicità, con grande frutto per la beneficenza torinese. Vi era una specie di congregazione che voleva averne il monopolio.

Il Pubblico Ministero diede ragione al rico-

vero e la Corte diede ragione al monopolio della congregazione. L'opinione pubblica era col Boncompagni, e diede torto alla Corte per averne respinto il parere. Ma non avvenne mai, ch'io sappia, che l'opinione pubblica abbia biasimato le Corti, per essersi messe d'accordo col Ministero Pubblico nelle cause civili. Posso dunque ripetere, per la lunga mia esperienza, che l'intervento del Ministero Pubblico nelle cause civili fu utile sempre, talvolta necessario, non mai nocivo.

Non così nelle cose penali. In queste soltanto è manifesta la necessità di una riforma: è urgente una riforma radicale.

Il Ministero Pubblico, nel promuovere l'applicazione delle sanzioni penali, debbe essere l'organo severo della legge. Debbe essere perfettamente indipendente nell'esercizio di queste alte funzioni. Ciò dichiarava in modo bastantemente preciso l'onorevole De Falco. Acconsentiva bensì che il Ministero Pubblico si considerasse quale organo del potere esecutivo, ma unicamente *per l'esecuzione delle leggi*. Anche i giudici sono istrumenti del potere esecutivo per l'applicazione delle leggi, poichè, secondo lo Statuto, *la giustizia si emana dal Re*. Il giudice *applica la legge*; e il Ministero Pubblico *ne procura l'esecuzione*. Non possono avere altra norma.

Oh! certamente, se il potere esecutivo volesse valersi del Pubblico Ministero per influenze politiche, sarebbe un gravissimo abuso che dovrebbe essere severamente represso.

Ricorderò all'onorevole Guardasigilli, che splendidamente esercitò per molti anni il Ministero Pubblico, una pagina dolorosa. Io gli ricorderò, che il Ministero Pubblico egli lo ebbe ad esercitare in una parte d'Italia che fu crudelmente resecata.

Erano allora, nella stessa residenza, come Presidente della Corte d'Appello l'onorevole Musio e come capo del Ministero Pubblico l'onorevole Vigliani. Ebbene l'onorevole Musio, magistrato inamovibile, non aveva da ricevere istruzione da nessuno; egli poteva liberamente piangere su quella pubblica calamità, e dire altamente come il modo ancor l'offendesse. L'onorevole Vigliani...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non era più a Nizza allora.

Senatore SINEO. Ebbene mi congratulo con

lei; se ci fosse stato avrebbe sentito tutto il dolore della posizione che occupava.

In quei tristi giorni mi è toccato di provocare aspramente la censura della Camera elettiva intorno al contegno che il potere esecutivo aveva imposto al Ministero Pubblico.

È urgente di provvedere in modo che non si possano rinnovare abusi di questo genere. Certo il Ministero Pubblico deve essere perfettamente indipendente: non c'è da transigere su di ciò. L'ufficiale pubblico, che dispone della libertà individuale dei cittadini, debbe essere superiore a tutte le influenze e a tutte le passioni politiche. Ecco il vero tipo del Ministero Pubblico; ed a questo dovremo arrivare, e non dubito che l'onorevole Guardasigilli ci aiuterà ad arrivarvi. Ecco ciò che reclama l'opinione pubblica.

L'onorevole Borgatti ha creduto di rendersi interprete dell'opinione pubblica coll'oppugnare l'intervento del Ministero Pubblico nelle cause civili. Ma, mi perdoni l'onorevole Borgatti, io credo che egli ha sbagliato. Non è di questo che si è mai preoccupata l'opinione pubblica: non è del danno che non fu, ma è del danno, della minaccia alla libertà individuale, del difetto di protezione sufficiente alla vita e alle sostanze dei cittadini nei giudizi penali. L'onorevole Borgatti l'ha pur detto anch'egli. Ha citato Odilon-Barrot, il quale, in mezzo ad alcune cose che forse potevano sentire di utopia, diceva con molta ragione, non doversi lasciare all'arbitrio degli ufficiali del Ministero Pubblico di arrestare il corso della giustizia criminale a danno di quelli che furono danneggiati da delitti. Similmente non dev'essere nel loro arbitrio di agire senza giusti motivi contro la tranquillità e la libertà individuale dei cittadini.

Ed invero nel paese libero per antonomasia, nell'Inghilterra, non si può trarre in prigione un cittadino senza che un consesso de' suoi concittadini abbia riconosciuto il peso dell'accusa che gli si muove. Questi sono i punti ai quali si debbe provvedere; e perchè non si è ancora provvisto, l'opinione pubblica aspetta con impazienza una radicale riforma.

L'onor. Borgatti sarà probabilmente impressionato di ciò che si è passato in un'epoca che comincia ad esser rimota, in cui vi furono tristi avvenimenti ai quali non si è ancora portato rimedio. Egli esercitava modestamente il no-



bile ufficio di Consigliere di appello a Firenze, e Dio sa con quanta delicatezza, con quanta scienza egli amministrasse la giustizia a coloro che da lui potevano riceverla, allorchè fu sentita colà più che altrove la imperfezione dell'organamento del Pubblico Ministero.

Un Deputato fu aggredito proditoriamente, e gravemente ferito, e si divisero le opinioni; gli uni lo credettero veramente aggredito; gli altri vollero che vi fosse finzione. Ebbene i magistrati competenti si convinsero della lealtà dell'aggressione.

Il procuratore generale Nelli ed il procuratore del Re Borgnini erano recisamente di questo avviso. Era pienamente assicurata la parte lesa che si sarebbe rintracciato il colpevole, durando in carica quegli illustri magistrati, i quali facevano diligenti ricerche. Ebbene, ad un tratto il procuratore generale ed il procuratore del Re scompaiono. I loro successori manifestano subito convinzioni contrarie, si cambiano le veci, ed il leso diventa l'accusato, e dell'assassino si perde ogni traccia.

Ecco ciò che ha impressionato più d'ogni altra cosa l'opinione pubblica contro il Pubblico Ministero: ecco la memoria che forse ancora vive nella mente così coscienziosa dell'onorevole Borgatti. Sicuramente che si può gridare contro il Pubblico Ministero malmenato in quel modo!

Non può dirsi rappresentante della legge chi non è padrone delle sue azioni, non è padrone di essere onesto, non è per nulla indipendente!

L'esempio che ho citato non si cancella: e credete voi che le popolazioni lo abbiano dimenticato? Credete che tutta Italia non ricordi ancora le gravi parole pronunciate in questa Aula su questo argomento da esimî e rispettabili magistrati?

Ma lasciamo per un momento queste considerazioni più commoventi, e torniamo all'esercizio quotidiano della giustizia civile: scendiamo in una regione più calma, dove tutti facilmente saremo consenzienti.

L'onorevole Borgatti ha parlato della missione del fôro, e che le parti hanno i loro avvocati. I loro avvocati sî, qualche volta, ma non sempre. Vi sono circondarî nei quali non vi sono neppure avvocati. Conoscò un circon-

dario in cui non sono che tre procuratori, oh, Dio buono! . . . .

Senatore BORGATTI. Si aboliscano.

PRESIDENTE. Pregho il Senatore Borgatti di non interrompere.

Senatore SINEO. Accetto l'interruzione. Vedete Signori, come l'onorevole Borgatti ha bisogno di andar lontano dalla quistione per trovare una risposta.

Ma lasciamo i piccoli tribunali, e veniamo ai più importanti. Ebbene, in una sezione di Corte d'appello, seggono cinque uomini di valore. Si presentano gli avvocati. L'avvocato ha dovere di costituirsi giudice del merito della causa prima di assumere il patrocinio. Non può incaricarsi di una causa di cui non conosca o non creda di conoscere tutta la giustizia. Non è però men vero che due avvocati ugualmente rispettabili ugualmente onesti, ugualmente illuminati sono talvolta in dissenso relativamente al merito di una causa. Mi si permetta di citar dei nomi che posso dire dei più illustri e rispettati, senza far torto ad alcuno. Una Corte d'appello composta di cinque giudici, si vede venire innanzi una causa complicatissima; ed Adriano Mari da un lato e dall'altro P. S. Mancini. Sono due oratori seducenti, entrambi persuasi di aver ragione. Ebbene, quando la Corte resta fluttuante fra i due avvocati, ognuno dei quali ha usata tutta la potenza della sua arte, non credete che la giustizia abbia da guadagnare quando un personaggio imparziale, che ha studiata la causa specialmente nei suoi punti di diritto, viene a porre la quistione con quella fredda ragione che conviene al suo Ministero?

Ah! non private la giustizia di questo così appagante amminicolo! E se le mie parole non bastano a persuadervi, almeno ammettete il dubbio, e guardatevi di por la mano sopra un edificio la cui solidità è di tanta importanza per l'Italia nostra. *Noli tangere!* Non toccate l'edificio della giustizia del quale il Pubblico Ministero è sì gran parte, senza essere ben convinti che non lo guasterete.

Si dice: l'Austria, che ha retto per tanto tempo la Lombardia ed il Veneto, non dava ingerenza al Ministero Pubblico nelle cause civili. Ma, o Signori, io capisco come ciò avvenisse.

L'Austria, potere assoluto ed intruso, che opprimeva il paese con la forza brutale, sentiva

il bisogno di farsi perdonare le sue violenze negli ordini governativi. Aveva grandissima cura di mostrarsi imparziale nella giustizia privata. Mandava giudici estranei a quelle provincie, sottratti così ad ogni influenza locale. Faceva loro posizioni molto comode. Dava loro una procedura speciale. Non aveva paura degli oratori, che non ammetteva alla barra; non voleva pubblicità di giudizi.

Non si può fare nessun confronto tra quell'ordine di cose ed il nostro attuale.

Presso di noi il Ministero Pubblico, giova il ripeterlo, è una gran scuola di scienza legale, superiore alle agitazioni forensi, destinata a tener accesa di continuo, nelle cause civili, la face della giustizia. Fa parte essenziale del nostro ordinamento giudiziale: *noli tangere*. È falsata bensì la sua missione nelle materie penali; ed in ciò sono urgenti le riforme che venivano iniziate col progetto De Falco col dare per unica norma al Ministero Pubblico l'esecuzione delle leggi.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati: Approvazione di una dichiarazione relativa alla Convenzione addizionale monetaria del 31 gennaio 1874 fra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera. (Vedi Atti del Senato, N. 53.)

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro degli Esteri della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Signori Senatori. Se vi è alcuno il quale sia sincero ammiratore ed entusiasta dell'istituto del Pubblico Ministero, questi sono io, e ne è anche testimone il Senato; chè non ho lasciato passare alcuna occasione, nella quale in questo recinto si siano pronunziate parole poco benevoli sul Pubblico Ministero, senza che io non abbia improvvisamente presa la parola per mostrare come l'istituto stesso sia

uno strumento mirabile d'ordine e di libertà.

Non pertanto io sono propugnatore del progetto che ha presentato l'onorevole signor Ministro, anzi me ne felicito con lui e gli faccio i miei ringraziamenti.

Me ne felicito con lui, poichè restringendo in una parte più che accessoria le attribuzioni del Pubblico Ministero, se ne scemano le ragioni di attacco e se ne eleva il prestigio; ne lo ringrazio, perchè ha avuto la degnazione di trascrivere, in nota alla relazione del progetto di legge, taluni brani di un mio opuscolo stampato l'anno scorso in occasione della statistica quinquennale della Corte d'appello di Napoli.

In quell'opuscolo trattai del Pubblico Ministero. Fu mio proposito di indagare come si potesse rendere più autorevole l'istituto; e se potesse meglio resistere agli attacchi, che da ogni parte gli si sono fatti dall'era del nostro risorgimento fin oggi, risecando fra l'altro dalle attribuzioni di esso quelle parti accessorie le quali invece di rinvigorirlo l'infiacchivano, e che potevano essere reputate una permanente diffidenza contro la magistratura. Feci mia l'opinione comune, l'opinione già divenuta coscienza del paese, che l'intervento del Pubblico Ministero nelle cause civili, se può riuscire talvolta utile alla causa, offende spesso il prestigio del Pubblico Ministero medesimo e della giustizia.

Signori, che cosa è oggi il Pubblico Ministero? La sua attribuzione principale è l'esercizio dell'azione penale. Anche gli è proprio il difendere i diritti dello Stato nelle materie civili, quei diritti che sono d'interesse generale, la cui tutela è stata a lui specialmente delegata o che non è stata attribuita ad alcun'altra autorità. Egli dunque interviene in questi casi nei giudizi civili come una parte, la parte che rappresenta gl'interessi generali dello Stato.

Però il Pubblico Ministero ha un'altra attribuzione che dirò accessoria; ha il *dovere*, e mi ascolti il Senato, ha il *dovere* di intervenire in ogni udienza civile. Senza la sua presenza la riunione non è legittima; anche quando in quella udienza esso non abbia affari da trattare deve stare colle braccia conserte al seno ad assistervi, e per osservare che cosa? se l'udienza è pubblica o privata; se il Presidente chiama le cause nell'ordine in cui sono iscritte

nel ruolo; se si turba, oppure no, la pubblica udienza.

Domando: per quale ragione adunque è necessaria l'assistenza del Pubblico Ministero nelle udienze civili?

Si è interpretato l'obbligo della sua assistenza come un dovere di vigilanza sulla Magistratura ch'è inamovibile.

Io non lo credo. Si fanno riunire i corpi eletti, i consigli municipali, i consigli provinciali senza l'assistenza di alcun Commissario Regio, e si diffiderebbe tanto dell'ordine giudiziario, da impedire, che si possa riunire la sezione civile senza la presenza del Pubblico Ministero?

E vedete come sia poco conseguente la legge organica.

Mentre essa dice che l'udienza non è legittima senza la presenza del Pubblico Ministero, se questo è impedito, dispone che chi lo rappresenta sia un Giudice; ed è l'ultimo Giudice del Tribunale che allora assume le funzioni del Pubblico Ministero.

E questo Giudice seduto al banco del Pubblico Ministero deve invigilare se il suo Presidente, se colui sotto la cui direzione egli tuttavia si trova, conservi l'ordine nell'udienza o violi la disciplina.

E questo, o Signori, non avviene raramente; nei Tribunali composti di una sezione avviene anzi quasi sempre.

Il Procuratore del Re esercita specialmente la sua attività nell'azione penale; egli è occupato tutto ne' lavori di ufficio, e difficilmente può intervenire all'udienza civile; e quando non ha un sostituto è necessariamente rappresentato all'udienza civile da un Giudice.

Ma ne volete di più? Il Pubblico Ministero non esiste innanzi ai Tribunali di commercio. Si ha dunque più fiducia nel mantenimento della disciplina e dell'ordine nei Tribunali di commercio di quella che se ne abbia per le Corti di appello e pe' Tribunali civili?

Ora, che cosa fa il progetto?

Rende facoltativo quello che è obbligatorio, nè più nè meno; al *deve* sostituisce il *può*.

Ecco la grande innovazione, colla quale si dice che s'indebolisce il Pubblico Ministero! Rendendo facoltativo il suo intervento all'udienza gli diamo l'agio di occuparsi degli affari più importanti del suo ufficio, aboliamo un obbligo che può essere interpretato come un

oltraggio alla magistratura, e gli risparmiamo la figura, dirò umiliante, di assistere all'udienza da mero spettatore quando non ha affari da trattare.

Il Pubblico Ministero deve necessariamente dare il voto consultivo in alcune cause. Questo voto è necessario per istruire i giudici.

Ecco ciò che ha detto poc' anzi l'onorevole Senatore Sineo. Se tutti i giudici fossero istruiti, comprendo, egli diceva, che si possa fare a meno delle conclusioni del Pubblico Ministero; ma, chi vi assicura che i tre giudici del tribunale siano pienamente forniti della scienza del diritto? Se poi si tratta d'una Corte d'appello, innanzi alla quale vengono avvocati di primo ordine a discutere le cause, come volete che i cinque consiglieri se la cavino bene senza una guida, senza una direzione?

Signori, io debbo altamente confessare che tutti i Ministri Guardasigilli del regno d'Italia si sono sforzati di migliorare l'ordine giudiziario, e posso affermare con piena cognizione di causa che l'ordine giudiziario giornalmente è venuto migliorando, e risponde alle legittime aspettative che ne ha, e ne deve avere il paese.

Come si ottiene la nomina di funzionario del Pubblico Ministero? Come si consegue quella di giudice?

Poichè si porta la questione sul terreno dell'istruzione, e si riguardano i giudici come se fossero giurati che hanno bisogno di chi li istruisca nel diritto, permettetemi di ricordare al Senato, che le condizioni di eligibilità sono più rigorose per i giudici che per gli ufficiali del Pubblico Ministero, perchè questi o fanno richieste o danno voto consultivo, ma quelli giudicano; per cui talvolta si comincia la carriera nel Pubblico Ministero, e quando si è divenuto provetto, si passa a giudice. Mi pare dunque che dal lato, se non altro dell'esperienza, vi debba essere maggiore istruzione nella classe giudicante, che in quella del Pubblico Ministero.

Ma, Signori, questi paragoni sono disdicevoli, e per l'uno e per l'altro ordine. Non credo che la discussione possa e debba portarsi su questo terreno. Certamente sono degni funzionari i rappresentanti del Pubblico Ministero, e del pari degni quelli dell'ordine giudicante.

Gli uni non hanno bisogno dell'istruzione degli altri; ciascuno basta a sè stesso.

Ritorno a quell'ordine d'idee d'onde sono partito.

Il Pubblico Ministero, o Signori, come vi diceva, ha per principale missione l'esercizio della azione penale, ha la tutela di alcuni interessi dello Stato.

Ora, se voi distraete la sua attenzione su molti argomenti, se volete che intervenga anche alle udienze civili, e prenda parte a tutte le cause che alla pubblica udienza si agitano, come potete pretendere una conclusione che sia d'istruzione a' giudici; che sia all'altezza del soggetto, all'altezza degli avvocati che difendono le cause, senza di che, non solo si fa opera inutile, ma dannosa al prestigio dell'istituzione? E ciò è difficilissimo a conseguire, e se nel seggio del Pubblico Ministero trovate un uomo di questo genere, un uomo che abbia sì grande perizia delle materie civili, invece di farlo rimanere in quel seggio per dare un voto semplicemente consultivo ai giudici, lo farete magistrato giudicante.

Se il Pubblico Ministero dovesse portare il suo studio e fare le sue conclusioni in tutte le cause, comprenderei l'istituzione. Ciò non è, e non può essere, dappoichè converrebbe reclutare un altro battaglione di ufficiali del Pubblico Ministero.

Ora, deve prender parte nelle cause che si riferiscono allo stato delle famiglie, alle tutele, agl'interessi dello Stato, alle questioni di competenza e simili? Vi abbisogna necessariamente l'intervento del Pubblico Ministero, in questa specie di cause perchè sia fatta la giustizia? Ma che cosa hanno di particolare queste cause?

Quello che in queste cause vi è d'interesse generale, è affidato alla tutela del Pubblico Ministero, che procede come parte principale. Ma se si tratta d'interessi meramente privati, vi dev'essere la comune tutela, nè vi è ragione che consigli una garanzia maggiore della comune. Se fosse dato al Pubblico Ministero l'obbligo di assistere lo Stato, i pupilli e le persone incapaci a difendersi, comprenderei l'intervento del Pubblico Ministero come *tutore nato* di queste persone; ma non è così.

Esso non può produrre eccezioni che non hanno proposto gli avvocati, nè allegare fatti nuovi; non ha che le stesse attribuzioni del

giudice; supplisce fin dove può supplire un giudice. Perchè dunque volere un magistrato il quale si restringa in queste cause a dare un voto consultivo ai giudici anche contro coloro che deve tutelare?

E non è una manifesta ironia che il difensore dello Stato, il difensore delle persone incapaci domandi ai giudici un verdetto contro la persona stessa che deve difendere?

Ma qui si replica: in queste cause vi è sempre un interesse generale a difendere; degl'interessi generali è custode il Pubblico Ministero.

Ma, Signori, a guardia degli errori e degli arbitrî dei giudici, che possono ledere la legge, ci è un'altra istituzione, ci è la Corte di cassazione. Quando si tratta di cause civili l'interesse è sempre privato; è fra due litiganti. Se mai ci interviene una violazione di legge è la parte stessa che ricorre alla Corte di cassazione denunciando l'errore o l'arbitrio dei giudici.

Se le parti si tacciono, il Pubblico Ministero che crede lesa la legge, denuncia d'ufficio alla Corte di cassazione il giudicato, perchè lo annulli nell'interesse della legge. Anche sotto questo rapporto l'intervento del Pubblico Ministero è inutile perfettamente; anzi è dannoso al prestigio dello stesso Pubblico Ministero e della giustizia.

Che cosa deve dire il pubblico il quale ascolta oggi la conclusione del Pubblico Ministero colla quale chiede il rigetto della domanda, e domani ode leggere la sentenza con cui la domanda stessa è accolta?

Questo conflitto tra il voto consultivo di un magistrato singolo col voto deliberativo di un corpo di magistrati pubblicamente manifestato non è atto certamente ad aumentare la fede nella giustizia, ma bensì a scemarla.

Le sentenze pronunziate dai giudici possono essere state votate a maggioranza, ma è vietato ai giudici sotto pena disciplinare di dire ciò che è passato nella Camera di consiglio; le sentenze sono opera di tutti, tutti le hanno sottoscritte, niuno di essi può rinnegarle. Senza del Pubblico Ministero l'opera della giustizia sarebbe un tutto solidale del collegio; coll'intervento di esso si può avere il pericolo di una diversità di parere e di decisione che torna a discapito più del Pubblico Ministero che del collegio, il quale come corpo è più autorevole;

e riesce sempre a danno del prestigio di tutto l'ordine.

Ma, Signori, quanto ho detto finora è meramente accademico; l'esame delle questioni a cui io ho accennato, sarebbe utile se il progetto vietasse al Pubblico Ministero di pigliare parte nelle cause civili e di dare il suo voto consultivo; ma il progetto si limita invece soltanto a convertire il *dovere* in *potere*.

Quando adunque vi sarà una causa importante, una causa nella quale prendono parte i più distinti avvocati e nella quale sono impegnati gravi interessi; quando si presenti una elegante questione di diritto che possa riflettere le ragioni dello Stato o delle persone non pienamente capaci, o la uniformità della giurisprudenza; chi vieta al Pubblico Ministero di intervenire all'udienza e di fare quella splendida figura che lo rende superiore agli avvocati che hanno parlato prima di lui sostenendo ciascuno le ragioni di una delle parti contendenti?

Allora, o Signori, si eleva il prestigio e la fama del Pubblico Ministero, allora possiamo udire quelle conclusioni che hanno reso immortali i Niccolini e i Poerio e gli altri che sono stati nominati in questo recinto.

Signori, non vi fate le meraviglie se io, meridionale, sia venuto a propugnare questo progetto di legge.

Nelle provincie meridionali (e lo dico perchè certe cose dell'ordine giudiziario, quali erano colà organizzate prima dell'unificazione, siano generalmente conosciute), nelle provincie meridionali, vi era la divisione della giustizia civile dalla penale. Erano due ordini di magistrati interamente diversi: due capi di Pubblico Ministero indipendenti fra di loro: vi era il procuratore generale della gran Corte criminale, e il procuratore del Re presso il Tribunale civile. Il procuratore del Re presso il Tribunale civile non si occupava che di materie civili; il procuratore generale presso la Gran Corte criminale non trattava che materie penali, e l'uno non dipendeva dall'altro. Vi era il procuratore generale presso la Gran Corte civile che non si occupava che di materie civili, e il procuratore generale della Gran Corte criminale, comunque inferiore di grado, non dipendeva dal procuratore generale della Gran Corte civile;

tanto era distinta l'amministrazione della giustizia civile dalla penale.

Ora, mettete a capo del Pubblico Ministero un magistrato e dategli l'incarico unicamente di occuparsi della giustizia civile; scegliete questo magistrato fra i migliori che vi sieno nell'ordine giudiziario, e voi ne avrete come frutto un voto consultivo dotto, ed autorevole, che porterà grandissima luce nella decisione delle cause. Il suo intervento non sarà necessario, ma è sempre utile: se non altro rende più matura e profonda la discussione.

Ma oggi, o Signori, l'amministrazione della giustizia civile e penale è promiscua. Il procuratore del Re è incaricato dell'amministrazione della giustizia penale, e, come accessorio, come cosa secondaria ha il dovere di mandare un suo sostituto alle udienze civili. E chi è questo sostituto? È un aggiunto giudiziario che allora comincia la carriera, è un sostituto procuratore del Re che l'altro ieri era pretore.

Pretendere che questo magistrato sia onnisciente, che sappia materie penali e civili in modo così ampio e si pronto da dare quasi sempre improvvisamente istruzione ad un collegio di magistrati mi par troppo. Quindi avviene quasi sempre che il suo voto consultivo non solo non ha e non può avere quella importanza che avea in un altro sistema, ma riesce a scemare il prestigio di chi lo pronunzia.

Ma sento dirvi: allora rifate tutto il sistema. Per rifare tutto il sistema bisogna dividere le due giustizie, e noi andremo incontro ai mali gravissimi che colla loro riunione si son voluti evitare. In questi tempi in cui pur troppo è mestieri combattere contro le cattive passioni, contentiamoci che il Pubblico Ministero raccolga tutte le sue forze per compiere l'ardua, difficile ed estesa missione di tutelare la pubblica sicurezza, la vita, la libertà, l'onore dei cittadini, perseguitando dovunque, e contro chiunque il reato; lasciamolo a queste funzioni sue naturali; non distragghiamo le sue forze in cose accessorie, e conserviamogli il diritto di far risuonare nell'aula dei tribunali e delle Corti la sua parola dotta e faconda nelle solenni quistioni di diritto civile nella cui trattazione sceglie d'intervenire.

Debbo una risposta ad una osservazione dell'onorevole Senatore Sineo.

Egli crede che colla riduzione del numero dei

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1875

magistrati votanti, e col far uscire a 75 anni i magistrati dal servizio attivo, ne sia venuto danno all'amministrazione della giustizia. A me sembra che gliene derivi invece un bene.

Se voi allargate il numero dei magistrati, dove troverete tanti uomini dotti nelle scienze giuridiche? Una delle buone arti di Governo è appunto questa di ridurre il numero dei magistrati, e di pagarli meglio. Per rispetto poi al collocamento a riposo dei magistrati che raggiungono l'età di anni 75 l'onorevole Senatore Sineo guarda solo taluni casi speciali, guarda le sommità, e si occupa soltanto delle ipotesi abbastanza rare del collocamento a riposo di un consigliere o di un presidente di Corte di cassazione. Ma, domando io, se lasciate che nei tribunali e nelle Corti di appello vi sieno giudici di 75 anni, chi disbrigherà i processi? Si potrà avere una mente ancora fresca in quell'età avanzata; ma non si avrà certamente la forza di stare cinque ore alla udienza, nè di consacrare intere giornate alla lettura dei processi ed alla compilazione delle sentenze.

Con quella disposizione si evita l'inconveniente di un grande cumolo di cause arretrate, inconveniente, che fece appunto sancire in Francia il limite di età pei magistrati, ove come è noto si sentì il bisogno di fare una legge colla quale non a 75 anni, ma a 65 pei giudici di tribunale, a 70 per i consiglieri di Corte d'appello ed a 75 per i consiglieri di Cassazione fu stabilito che si dovesse uscire di carica; e questo perchè, come ognuno sa, nei tribunali si deve lavorar più che nelle Corti; giacchè col progredire nelle giurisdizioni le cause diminuiscono di numero.

Ora, se la magistratura fosse composta di giudici di avanzata età, chi lavorerebbe? Allora dovrete crescere il numero dei giudici dei tribunali, e dove troverete il personale? Come lo pagherete?

Quindi, ciò che l'onorevole Sineo vedeva dannoso, cioè il collocamento a riposo dei giudici all'età di 75 anni, a me appare una cosa la quale tende a rendere la magistratura più atta alle funzioni che le sono affidate.

Io finisco come ho cominciato: se vi è un uomo ammiratore ed entusiasta del Pubblico Ministero, sono io. Io son nato, cresciuto ed educato appunto nelle provincie meridionali, dove c'è un culto pel Pubblico Ministero. Io

sono stato procuratore generale per molti anni; ebbene, io posso affermare con pieno convincimento che approvandosi questo progetto di legge, invece di indebolire la solidità dell'edificio, come diceva l'onorevole Sineo, l'edificio si mantiene solido qual è, e si rende più bello perchè gli si tolgono quelle parti che ne bruttano l'euritmia.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ringrazio anzitutto l'egregio Senatore Mirabelli per la splendida e convincente dimostrazione ch'egli vi ha fatta della bontà del progetto di legge che noi vi abbiamo presentato.

Dopo le ragioni da lui esposte con tanto senno e con tanta chiarezza, io comprendo che mi è permesso di contenermi in limiti molto ristretti.

Non mi posso dispensare però anzitutto dal manifestare una specie di sorpresa per la viva opposizione, che quasi repentina ho veduto sorgere contro questo progetto. Di fronte al tenore pacifico e concorde della Relazione dell'Ufficio Centrale, composto di eminenti ed esperientati magistrati, tra i quali non risulta che sorgesse alcun dissenso nell'esame del progetto, io non doveva immaginarmi, non che aspettarmi che il progetto incontrasse in quest'Aula oppositori tanto vivi, e potrei anche dire tanto acerbi.

Anche meno mi poteva aspettare che fra gli oppositori si collocasse uno dei membri dell'Ufficio Centrale, il quale col suo discorso mi richiama alla mente lo stile aspro del pubblico accusatore rivolto contro un accusato, che in verità mi parve tutto creato dalla sua fantasia. Egli, a quanto parmi, avrebbe fatto opera migliore col discutere la legge coi suoi colleghi dell'Ufficio Centrale; egli li avrebbe così messi in grado di raccogliere e presentare al Senato il frutto della loro discussione e del loro esame. Così davanti al Senato probabilmente lo stesso oppositore si sarebbe astenuto, in faccia alle risposte che dai suoi colleghi avrebbe ricevuto, dall'espone gli obbietti che egli con tanto calore ci ha esposti.

Certo, questo procedere sarebbe stato più conforme ai buoni usi parlamentari. Le questioni tecniche amano meglio di essere esaminate e discusse dagli uomini tecnici nella tranquillità



del gabinetto anzichè nell'Aula di un Corpo politico, dove la maggioranza dei membri, in generale estranea alla materia tecnica, non può che sentire il peso della discussione che innanzi ad essa viene portata. Ad ogni modo, allorchè le questioni tecniche sono esaminate e ben digerite tra gli uomini tecnici, si presentano poi alla discussione del Corpo politico sotto una veste e un colore, che le rende molto più tollerabili, molto più accettabili.

Accanto all'onorevole membro dell'Ufficio Centrale sorgeva un egregio magistrato, il quale moveva eguale opposizione. Egli vi aveva detto di non voler fare che una dichiarazione, ma poi ha fatto più che un discorso, ha fatto una lunga dissertazione che appariva evidentemente studiata e meditata con lunga cura; sì che io non sono giunto a comprendere il motivo per cui l'oratore abbia stimato di dare al suo discorso un titolo così modesto e contrario al vero.

L'uno e l'altro opponente poi movevano, mi piace il dirlo, da un nobile sentimento, il vivo amore verso un'istituzione, di cui l'uno fu e l'altro ancora è valente ufficiale.

Ma l'amore, o Signori, suole accecare i suoi seguaci, e non permette loro di vedere ciò che per tutti gli altri è visibile. Questo mi pare che sia precisamente accaduto agli onorevoli preopinanti. Nel caso nostro l'uno e l'altro pigliarono le mosse dal falso supposto, che col progetto del Governo si mirasse a scalzare l'istituto nobilissimo e venerando del Pubblico Ministero, che si intendesse a mutarne la base o ferirne l'essenza, e, come mi pare dicesse uno degli opposenti, si tendesse perfino ad ucciderlo.

Se così fosse, o Signori, veramente io dovrei provare un grave rimorso, imperocchè posso ripetere con l'onorevole Mirabelli che sono pur io un grande amico ed ammiratore di questo istituto, nel quale mi glorio di avere passato la maggior parte della mia vita e ben posso dire con Orazio *militavi*; che se non posso aggiungere *non sine gloria*, certo posso asserire con diligenza, con amore e con tutte le forze di quel poco ingegno che è piaciuto a Dio di darmi.

Io arrossirei, o Signori, al solo pensiero che avessi avuto la disgrazia di presentarvi un progetto di legge, che recasse grave ferita ad una istituzione di cui ebbi modo di conoscere, ap-

prezzare ed onorare altamente l'utilità e i grandi vantaggi che ha reso, rende e renderà in avvenire all'ordine sociale e alla grande causa dell'umanità.

Il Pubblico Ministero incaricato di una grande funzione, tutore dei più preziosi interessi dell'umano consorzio, merita, o Signori, tutte le nostre cure le più gelose, merita di essere conservato in tutto ciò che egli ha di utile veramente e di importante.

Ma il vero modo, o Signori, di conservare le umane istituzioni non è quello di immaginarsi che si debbano adorare come l'arca santa, a cui non si pone la mano, non è quello di volerne con una specie d'idolatria l'immutabilità, l'immobilità, mentre tutto il mondo intorno a noi si muta e si muove, mentre noi viviamo in mezzo ad un meraviglioso e continuo progresso.

Il vero modo, o Signori, di mantenere in onore le istituzioni umane ce lo insegnava quel grande uomo politico che era il segretario della repubblica fiorentina. Egli ammoniva tutti gli uomini di Stato, che le istituzioni civili non altrimenti si mantengono che ritemperandole di quando in quando, o, come egli diceva, col ritirarle ai loro principî.

Ora, se noi non andiamo errati, questo è il vero spirito del nostro progetto, questo è il fine a cui la nostra proposta è rivolta.

Che il Pubblico Ministero, quale è tra noi costituito e quale ci venne singolarmente dalla Francia, abbisogni di essere riformato, già ve lo ha dimostrato chiaramente l'onorevole Senatore Borgatti, il quale si ricordava come a codesta verità abbiano ormai reso omaggio concorde il Parlamento, una serie di Ministri e l'intero paese, voglio dire il paese rappresentato da quella parte che specialmente si occupa delle materie giuridiche.

Sono più di dieci anni, o Signori, che noi udiamo ripetere la parola che conviene riformare il Pubblico Ministero, che l'istituzione è ottima, è egregia, ma che però non è stata nell'unificazione legislativa del 1865 regolata in modo da rispondere fedelmente alla natura del governo rappresentativo e neppure ai veri bisogni della giustizia. Nè su questo punto disconveniva l'onorevole Senatore De Falco: egli, come fu detto a ragione, è stato il primo a mandare il grido di allarme, il primo che invitò il paese a pensare che l'istituzione del Pubblico Mini-



stero era stata troppo in fretta ordinata e che abbisognava di essere migliorata. La parola pronunciata nel 1866 non si arrestava, ma progrediva; era raccolta da altri Ministri che presentarono proposte savie, opportune della desiderata riforma al Parlamento.

Diverse cagioni, che io non andrò ricercando, non hanno permesso al Parlamento di discutere quelle proposte, ma non si ristava per questo nè l'opinione pubblica, nè il giudizio dei savî di reclamare che un giorno si venisse a questa riforma. Quando un egregio membro di quest'Assemblea, l'onorevole Senatore Borgatti, introduceva una proposta diretta a questo fine, essa vi otteneva un accoglimento molto lusinghiero, poichè a voto unanime ne veniva deliberata la presa in considerazione.

Mentre in generale si riconosceva il bisogno di riformare il Pubblico Ministero, e a questo fine erano rivolti molti studî, un'altra grave preoccupazione sorgeva nel paese e nel Governo. La strettezza delle nostre finanze obbligava Governo e Parlamento a volgere la più diligente attenzione a tutti i rami della pubblica amministrazione, obbligava di esaminare, se non vi fosse modo di introdurre maggior semplicità, maggiore prontezza, e quindi maggior economia in tutta la nostra macchina amministrativa, che invero è in alcune parti alquanto complicata. Si sentiva vivamente il bisogno di coordinare lo studio della semplificazione dei pubblici uffici coll'altro di alleviare, per quanto sia possibile, il bilancio dello Stato di tutte le spese non necessarie, che sopporta per i pubblici servizi.

Noi ci siamo particolarmente preoccupati, come era nostro dovere, di ciò che riguarda l'amministrazione della giustizia; e siccome la riforma più urgente e più opportuna si presentava evidentemente per il Pubblico Ministero, ci siamo posti ad esaminare, se non fosse venuto il giorno di passare dalle parole ai fatti, e di attuare finalmente quel concetto che tante volte era stato esposto al Parlamento, e soddisfare a quella promessa che ripetutamente era stata fatta.

Sempre si era ripetuto che il Pubblico Ministero doveva essere riformato, doveva essere ricostituito, doveva essere ricondotto anche ai suoi principî. L'onorevole Senatore De Falco lo ha ripetuto per ora nell'ultimo suo discorso;

ma queste dichiarazioni a me erano sempre sembrate molto vaghe ed indeterminate; conveniva venire ad un concetto concreto.

Un'idea, secondo me, felice, si è presentata, la quale conduceva il Governo ad occuparsi contemporaneamente dei due istituti molto affini tra di loro, comunque diversi; i quali tutti e due si scoprono difettosi, benchè in modo opposto. I due istituti sono: il Pubblico Ministero e gli uffici del Contenzioso finanziario.

È sembrato al Governo che, mentre nell'ordinamento del Pubblico Ministero havvi alcunchè, e non poco, di superfluo, invece nell'ordinamento degli uffici del Contenzioso finanziario si sente il difetto del necessario.

Sovrabbondanza adunque da una parte, e deficienza dall'altra.

Questa considerazione mosse me e l'onor. mio collega delle Finanze a studiare se non vi aveva modo di provvedere contemporaneamente a questi due istituti, togliendo il superfluo dall'uno e facendolo servire a riempire il difetto che si lamenta nell'altro.

Non è bisogno che io mi dilunghi a dimostrarvi come la difesa delle cause civili dello Stato confidata agli ufficiali che si dicono del Contenzioso finanziario, lascia molto a desiderare. Gli uffici del Contenzioso finanziario non sono primieramente ordinati in modo uguale in tutto il Regno. Essi poi sono costituiti sopra basi così ristrette e difettose, che non possono provvedere a tutti i molti e gravi bisogni del patrocinio delle cause dello Stato. Quindi la necessità di ricorrere al patrocinio privato, per cui gravissime spese vengono imposte all'erario, oltre alle difformità di principî e di concetti, che presiedettero alla trattazione delle controversie dello Stato anche intorno a materie eguali, anzi identiche. Il problema non presentava guari difficoltà per ciò che riguarda la necessità di riordinare gli uffici del Contenzioso finanziario. Non si tratta che di adottare una norma uniforme, di allargare la base di questi uffici e di regolare convenientemente il loro ordine interno, la loro disciplina e le relazioni colle diverse amministrazioni dello Stato. Si otterrà con questo sistema il grande e benefico effetto d'impedire che lo Stato s'ingolfi, come gli è pur troppo accaduto, in litigi non convenienti, in controversie giudiziarie,

che non contribuiscono ad altro che a scemare il credito del Governo e aggravarlo di spese.

La questione presentava (non lo dissimulo) maggiore difficoltà per ciò che riguardava la riforma del Pubblico Ministero. Io vi accennava che al Governo parve, seguendo l'avviso di molte persone competenti ed autorevoli, fra le quali tiene certamente un posto distinto l'onorevole Mirabelli, che pubblicò l'anno passato una pregiata opera sopra la riforma giudiziaria, parve, dico, al Governo che nell'istituzione del Ministero Pubblico esistesse in realtà qualche cosa di troppo e di superfluo.

Che il personale del Pubblico Ministero in Italia sia esuberante lo ha dichiarato lo stesso onorevole De Falco, anche avuto riguardo alle sue attribuzioni attuali; egli vi ha detto che il personale del nostro Pubblico Ministero eccede circa di un quarto quello della Francia, che ha servito di modello al nostro. Dunque da questa parte la superfluità sarebbe già dimostrata anche non toccando l'istituzione attuale in alcuna sua parte.

Ma havvi una parte delle sue funzioni, la quale non è sostanziale, come fu osservato, ma è accessoria, che veramente è dimostrata da tempo per lo meno non necessaria e quindi non più tollerabile in una pubblica istituzione: questa parte riguarda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero alle udienze civili e l'obbligo di dare le sue conclusioni ossia esprimere il suo voto in alcune categorie di cause civili. Queste due attribuzioni, non necessarie, obbligano ad accrescere di molto il personale del Pubblico Ministero. Voi intendete, o Signori, che il dover mandare un ufficiale del Pubblico Ministero a tutte le pubbliche udienze delle Corti e dei Tribunali, anche quando vi debba fare il personaggio muto, come diceva l'onorevole Mirabelli, anche quando è costretto ad una passiva assistenza, esige un numero considerevole di ufficiali del Pubblico Ministero.

Aggiungete a questo l'altro obbligo, che io vi accennava, di dare un voto in alcune cause le quali per lo più non esigono nessuna considerazione speciale; e tuttavia il Pubblico Ministero, anche per dire che non c'è nulla da osservare oltre quanto dissero le parti, deve esaminare volumi di carte, e per conseguenza vi deve dedicare una parte non piccola del suo personale.

Noi abbiamo creduto che queste attribuzioni si possano resecare dal Pubblico Ministero senza punto detrarre alla sua essenza ed alla sua importanza.

E invero, o Signori, diciamolo francamente, in che consiste la vera importanza dell'istituto del Ministero Pubblico? In che consiste quell'attributo, che solo lo fa ammirare nella moderna società? Esso consiste nella trattazione delle cause penali, consiste nella nobilissima missione di perseguire in giudizio tutti coloro, che turbano l'ordine e la tranquillità pubblica, che offendono la vita, l'onore, le sostanze dei cittadini. Sotto questo aspetto il Ministero Pubblico è il tutore benemerito della società.

A quest'attribuzione si aggiunge sicuramente un'altra parte egualmente nobile, egualmente importante, che si riferisce ad interessi civili. Ma quali interessi, o Signori? Quegli interessi che riguardano l'intera società, e non hanno altro promotore, altro difensore speciale dalla legge designato: questi interessi sono pure confidati al Ministero Pubblico, ed è ragione che il Ministero Pubblico continui ad esserne incaricato, nè noi vi proponiamo alcuna modificazione o innovazione a questo riguardo.

Evvi ancora un'altra parte delle attribuzioni del Pubblico Ministero, che concerne ciò che noi chiamiamo la giurisdizione volontaria a vantaggio e tutela delle persone amministrato, dei minori, degli interdetti, degli inabilitati. In questa parte il Ministero Pubblico fa veramente l'ufficio di tutore, egli coadiuva le cure e le tutele, dà utili consigli, promuove tutti quegli atti che possono giovare alle persone tutelate. E anche questa parte noi conserviamo intiera ed intatta.

Qual è in sostanza la parte che noi tocchiamo col presente progetto? Qual è questa parte, la cui abolizione ha suscitato così vive inquietudini, ha fatto sospettare che noi vogliamo attentare alla base, all'essenza di questo istituto?

Come io vi diceva, sono le attribuzioni che riguardano due punti che non sono affatto necessari, cioè l'assistenza obbligatoria alle udienze civili dei corpi giudiziari, e le conclusioni nel Pubblico Ministero consultative in alcune cause civili, le quali riguardano lo Stato, la competenza ossia l'ordine delle giurisdizioni

o le contestazioni interessanti quelle stesse persone amministrare che testè io vi menzionava.

Veramente, dopo le osservazioni chiare e splendide fatte con alto senso pratico dall'onorevole Senatore Mirabelli a questo proposito, pare che a me torni inutile l'intraprendere una dimostrazione dell'inutilità del Ministero Pubblico in questa parte del servizio civile della giustizia. Tuttavia mi permetterete che io aggiunga per dovere poche considerazioni ancorchè soprabbondanti.

Se è vero, o Signori, che la riforma d'un istituto si fa prudentemente, quando si richiama l'istituto alla sua origine, ai suoi principî, io posso ben assicurarvi, che le attribuzioni delle quali noi vi proponiamo l'abolizione sono appunto quelle che il Ministero Pubblico raccolse nel lungo corso della sua vita, ma di cui le ragioni sono intieramente cessate. E come è avvenuto, o Signori, che il Ministero Pubblico si trovò chiamato a intervenire a tutte le adunanze dei corpi giudiziari e a dare voto in alcune cause? La storia del Pubblico Ministero fa chiaro a tutti che queste attribuzioni sono sorte dall'origine prima del Ministero Pubblico, quando era chiamato a intervenire nei giudizi civili per interessi feudali, e quindi per occasione dell'ufficio e per associazione d'idee, a prender cognizione anche di quegli affari, i quali allo Stato si riferiscono, e più direttamente potevano interessare il signore feudale da cui l'ufficiale del Ministero Pubblico teneva il suo mandato e propriamente la procura, onde fu detto procuratore.

La giustizia amministrata in nome e per conto dei signori feudali, come non poteva essere personalmente amministrata dai signori, veniva affidata in doppio modo a procuratori che erano uomini di legge. Essi venivano talvolta incaricati di esercitare le funzioni di giudici invece del feudatario, che era investito di tutta la giurisdizione. Altre volte venivano nominati giudici, ignari del diritto, che erano investiti dai feudatari, e ad un tempo venivano collocati accanto ad essi uomini di legge, detti i savî, i quali assistevano i giudici. Questi savî, questi uomini di legge che assistevano i giudici, che non erano giurisperiti, naturalmente presero l'uso di manifestare la loro opinione in tutte le cause, e questo uso si mantenne sino

a che gli uffizi di magistratura in Francia furono venali, ossia si acquistavano per contratto, o si trasmettevano per eredità.

Fintanto che durò questo sistema gli ufficiali del Pubblico Ministero, sotto il nome di procuratori dei feudatari o del sovrano, intervenivano a tutte le udienze e davano voto in quasi tutte le cause.

Allorchè avvenne la grande riforma della Magistratura, e gli uffici giudiziari acquistarono quella nobiltà ed indipendenza che loro conveniva, e ad essi più non furono chiamati uomini che tenevano ed esercitavano quelle cariche come una loro proprietà, ma furono chiamati veri Magistrati, i quali erano togati, erano dottori di legge, avevano tutte le qualità per sostenere il loro ufficio, allora si cominciò a sentire che il bisogno del Ministero Pubblico, ossia dei Procuratori regi, veniva meno nei giudizi civili dove non erano parte; quindi man mano si andò restringendo l'intervento del Pubblico Ministero in queste cause e si è ridotto a quelle poche nelle quali ancora interviene.

A questo riguardo l'illustre Meyer nella sua celebrata istoria delle istituzioni giudiziarie porge una chiarissima dimostrazione, e attesta come in realtà nell'attuale ordinamento della Magistratura non ci sarebbe più una seria ragione per cui il Ministero Pubblico debba intervenire là dove non vi sia un interesse pubblico da sostenere per parte sua, come rappresentante della società ed attore principale. Il lodato scrittore osserva che, cessata la venalità delle cariche di giudicatura, il solo scopo di mantenere la influenza del Governo ha fatto continuare l'intervento degli ufficiali del Governo alle udienze dei corpi giudiziari, e nelle cause civili in forma consultiva.

Egli è adunque in virtù di un uso inveterato di un'antica tradizione, e di una influenza non compatibile colla buona giustizia che si è mantenuto e ancora dura questo intervento del Pubblico Ministero nelle cause che vi ho accennate.

Ma io vi domando a questo punto se vi è ancora un motivo per cui, nello stato attuale del nostro ordinamento giudiziario, la giustizia debba udire il voto del Pubblico Ministero. A me non pare davvero, o Signori, mi sembra invece una specie di offesa che si fa alla ma-

gistratura giudicante. Tutti quelli che hanno seduto in un corpo giudicante hanno potuto acquistare un pieno e tranquillo convincimento dell'inutilità delle conclusioni consultive del Ministero Pubblico e del perditempo di cui esse sono pur troppo costante cagione.

Nè vale il dire che, dopo che la causa è stata discussa tra le parti, dopo che si sono intesi i difensori parziali, è bene che sorga una voce serena ed imparziale a parlare il linguaggio della legge, a sceverare le diverse ragioni delle parti, e proporre ai giudici la decisione che meglio converrebbe di pronunciare. Se i giudici fossero tali che in essi non si potesse presumere una dottrina almeno eguale a quella del Pubblico Ministero, questa ragione potrebbe avere qualche valore; ma vi è stato detto poc'anzi con molta ragione come Ministero Pubblico e Magistratura giudicante abbiano gli stessi requisiti di capacità, traggano la loro vita dalla stessa sorgente, facciano gli stessi studi, compiano lo stesso tirocinio, cosicchè sarebbe veramente strana idea quella di credere che il Ministero Pubblico sia più dotto e più capace che i membri che compongono il corpo giudicante e che arrogar si possa la missione di ammaestrarli.

Dirò di più; un individuo, sia pur egli quanto lo si voglia supporre capace e dotto, non avrà mai la presunzione di essere più capace di un corpo. Fu detto anticamente del grande Papiniano che *ut singulos vincit, ita cedit duobus*. Se Papiniano cedeva all'autorità di due, perchè egli non era che un individuo solo, come potremo noi riporre in un ufficiale del Pubblico Ministero maggior fiducia di senno e dottrina, di quella che meriti un corpo composto di tre, di cinque o di sette magistrati, uomini di toga che fecero i loro studi e il loro tirocinio come gli ufficiali del Pubblico Ministero? Essi ci presentano una presunzione non solo eguale, ma certamente, dirò, superiore, a quella che può offrire un ufficiale qualunque del Pubblico Ministero, sia pur egli degno di rispetto e di alta stima quanto si vuole.

Dunque mi pare assai chiaro che questo voto del Pubblico Ministero nelle poche cause, che sono contemplate nel Codice di procedura civile, non è punto necessario.

Si dice che è utile. Io non dirò che sia inutile; il discutere una questione e farla passare

per molti stadi è sempre una cosa utile per arrivare al vero. Ma io domando, se l'utilità, che se ne può aspettare, quale che sia, compensi poi gli altri inconvenienti di vario genere, che sono già stati accennati nella nostra Relazione e dai precedenti oratori.

Questi inconvenienti sono noti a tutti i magistrati pratici.

Facilmente, o Signori, nasce una specie di antagonismo fra il corpo giudicante ed il Pubblico Ministero, quando avviene, e il caso non è infrequente, che non vi sia accordo fra il voto del Ministero Pubblico e la successiva decisione del corpo giudicante.

Quindi ombre, quindi freddure, quindi alcuni di quei dissapori, che spiacevolmente pregiudicano quella buona armonia, quel buon accordo, che pur tanto conviene che regni in tutto l'ordine giudiziario. Sapete, o Signori, che suole farsi in pratica per mantenere l'accordo fra il voto del Ministero Pubblico e la decisione dei tribunali e delle corti? Avviene ordinariamente che al voto del Ministero Pubblico si fa precedere un ufficioso concerto coi giudici. L'ufficiale del Pubblico Ministero incaricato di concludere si concerta con il commissario o giudice delegato o relatore che è incaricato di studiare particolarmente o riferire la causa; i due magistrati si concertano in modo che da una parte o dall'altra si fa talvolta sacrificio delle convinzioni rispettive e si ottiene quell'armonia che tanto si desidera e giustamente si apprezza.

Voi comprendete quindi, o Signori, che, quando le cose in pratica si riducono a queste misere conseguenze, non si può aspettare una grande utilità da codesto sistema, di cui noi vi proponiamo la cessazione.

Non voglio qui tralasciare di fare un'osservazione sopra ciò che l'onorevole Senatore Sineo diceva intorno alla scienza delle leggi e l'applicazione dei Codici. Esso vi diceva che se i Codici sono chiari, se contengono in modo ordinato tutte le disposizioni delle leggi, pochi tuttavia sono capaci di leggerli bene ed intenderli con senno nelle quistioni che insorgono.

Io mi permetterei qui di osservare che, prima della legislazione codificata, ben vi poteva essere una ragione per la quale convenisse che, prima che il magistrato venisse a pronunciare la sua sentenza, la questione fosse nel campo

allora vasto e confuso del diritto studiata e apparecchiata da un ufficiale del Ministero Pubblico, da un esperto e paziente uomo di legge.

Ognuno conosce quanto fosse intricata la legislazione prima dei Codici moderni; essa era sparsa nei grossi volumi del diritto romano e dei molti chiosatori, commentatori e decidenti; cosicchè era sempre opera molto ardua e faticosa il compiere accuratamente lo studio di qualunque punto controverso di diritto e molti erano i punti disputati e disputabili. In quell'epoca io intendo che potesse non poco giovare che un ufficiale del Pubblico Ministero apparecchiasse lo studio della quistione prima che il magistrato venisse a pronunciare la sua sentenza, e credo che questa ragione abbia in gran parte contribuito a mantenere prima dei codici e a far passare con troppa facilità nei codici, l'obbligo, che ancora spetta oggidì agli ufficiali del Pubblico Ministero, di dare il loro voto in alcuna delle cause civili.

Ma ora che la legislazione è divenuta molto più semplice e chiara, che è scritta in pochi volumi, voi bene intendete che il giudice non ha più bisogno di un preparatore, di un mentore per fare lo studio delle questioni di diritto, per quanto si vogliano dall'onorevole Sineo supporre intricate e difficili. Lo studio è divenuto molto più semplice e pronto, e quello studio che potrebbe fare un ufficiale del Ministero Pubblico lo può fare con eguale facilità e prontezza ogni membro del corpo giudicante.

Ma forse che gli interessi, che il Ministero Pubblico dovrebbe difendere nelle cause in cui è chiamato a conchiudere, non hanno altro presidio, nè altra guarentigia nella legge? O Signori, sarebbe grande errore il credere che manchino altre guarantigie, altri presidi di siffatti interessi.

Una prima guarentigia sta certamente nei giudici medesimi, i quali hanno tutti i poteri come tutti i lumi, che può avere il Pubblico Ministero in queste cause. Il Pubblico Ministero non può mutare lo Stato delle cause, deve attenersi alle istanze ed alle eccezioni delle parti; precisamente come è obbligato di fare il giudice. Egli può sollevare alcune eccezioni di ordine pubblico e supplire in diritto al silenzio delle parti. Ma la legge autorizza egualmente i giudici a sollevare d'ufficio le stesse eccezioni ed a supplire in tutto ciò che appar-

tiene al diritto, alle omissioni o dimenticanze delle parti o dei loro difensori.

Orbene, se il giudice ha dalla legge questa stessa facoltà, ha questa stessa missione, perchè noi la daremo contemporaneamente ad altro magistrato? Se la dimenticasse il Pubblico Ministero, forsechè il giudice non la potrebbe supplire? Il giudice la può supplire anche nella dimenticanza del Pubblico Ministero, come la supplisce nella dimenticanza delle parti. Adunque abbiamo una guarentigia abbastanza larga e piena nel giudice per ciò che riguarda l'interesse pubblico e l'applicazione della legge senza mestieri di altro pubblico ufficiale.

Quanto agli errori di fatto, che fossero incorsi nel procedimento, non vi può essere che un rimedio, ed è quello, che alcune volte la legge permette, di mandare alle parti di istruire maggiormente la causa. Or bene, questa facoltà appartiene al giudice; il Pubblico Ministero non potrebbe che additargliela. Ma il giudice ha forse bisogno di alcun'avvertenza, di alcun eccitamento per dare questo provvedimento dove occorre? No per fermo.

L'ordine delle competenze ossia delle giurisdizioni interessa certamente la società, ma anche in questa parte, o Signori, occorre quella stessa risposta che ho fatto per le altre cause. In tutte le controversie ogni giudice è obbligato d'ufficio ad occuparsi dell'esatta osservanza dei confini della propria competenza, e ogni volta che riconosca l'incompetenza, ha dovere di spogliarsi della cognizione della causa e rimandarla al giudice competente. Che se si trattasse di conflitto di competenza tra poteri diversi dello Stato, a questo conflitto, Signori, provvede una parte speciale della legislazione, vi provvede la legge la quale ha regolato i conflitti; l'autorità amministrativa convenientemente rappresentata può eccitare il conflitto; i giudici avanti cui il conflitto è proposto, debbono sospendere il giudizio e una speciale autorità è deputata a risolverlo. Laonde anche per questo riguardo non abbiamo punto bisogno dell'intervento del Pubblico Ministero.

Quali sono le obiezioni principali, che sono state fatte al nostro progetto di legge? Prendiamo ad esaminarle brevemente.

La prima è stata quella dell'onorevole Senatore De Falco, il quale osservava, che in ogni causa civile vi è un interesse pubblico, vi

è l'interesse della legge da difendere, e conviene che quest'interesse abbia un rappresentante, un difensore nel Pubblico Ministero.

Se l'onorevole Senatore De Falco ha inteso parlare in generale dell'interesse della legge, io credo che egli, troppo ricordandosi di esser membro del Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, abbia confusa la missione di questo più elevato Ministero Pubblico, che noi non tocchiamo per ora, con quella che hanno gli altri più modesti ufficiali del Pubblico Ministero presso i tribunali e le Corti d'appello.

Davanti ai tribunali e alle Corti di appello la discussione non si fa nell'interesse della legge; ivi la discussione, come vi è stato già osservato, è d'interesse privato, e riguarda le parti. La legge ci entra, come in ogni giudizio, per la sua applicazione agl'interessi privati che cadono in contesa.

Che se per avventura nel pronunciar la decisione la legge fosse stata violata, e si credesse di provocare una decisione superiore che la annullasse nell'interesse della legge, vi provvede l'istituto della Cassazione. Il Pubblico Ministero, che presso i tribunali e le Corti noi conserviamo, potrà sempre informare il Pubblico Ministero presso la Cassazione, al quale spetta di introdurre l'istanza di annullamento nell'interesse della legge. Ma nei giudizi avanti alle giurisdizioni inferiori la questione si contiene, come vi dicevamo, nei confini dell'interesse dei privati contendenti; davanti ai tribunali e alle Corti di appello mai non si tratta l'interesse puro della legge. Dunque l'obiezione per la sua esagerazione, per la sua troppa vastità cade, dal momento che nemmeno nello stato attuale della legislazione abbiamo questo supposto Ministero Pubblico, il quale sia sempre chiamato a concludere nell'interesse della legge. Se così fosse, come piace all'onorevole De Falco, non solamente nei pochi casi che furono espressamente definiti nel Codice di procedura civile, ma in tutte le cause civili il Ministero Pubblico dovrebbe dare le sue conclusioni, perchè in tutte le cause si verifichebbe questo interesse pubblico, che deriva dalla esatta applicazione della legge, e che alla sua difesa si pretenderebbe affidato.

Si è obbietato in secondo luogo che il Pubblico Ministero perderebbe della sua influenza

e della sua autorità se cessasse di concludere nelle cause civili.

Noi non arriviamo ad intendere come togliendo al Pubblico Ministero non la principale delle sue funzioni, ma funzioni accessorie, esso debba perdere influenza ed autorità.

Ma qual è questa autorità, questa influenza che perderebbe? Se è un'autorità od un'influenza che esso volesse esercitare nei giudizi, io dirò che ci dobbiamo chiamar felici che quest'autorità e questa influenza non solo sia scemata, ma venga a cessare. Se poi è un'autorità ed un'influenza estranea ai giudizi, allora io mi permetto di osservare, per principio d'ordine, che ogni funzionario pubblico deve contentarsi di avere quell'autorità e quell'influenza, che deriva dalle funzioni, che sono naturali all'ufficio suo.

Quando mai, o Signori, si è pensato ad allargare le funzioni di un istituto civile, di una magistratura, unicamente per dare maggiore autorità o influenza a chi esercita la magistratura o rappresenta l'istituto?

Signori, gli uffici pubblici non sono istituiti in nessun paese nè per dare onore, nè per dare soddisfazione a chi li esercita, ma sono istituiti soltanto per comodo e per servizio del pubblico. Se poi si riflette quanto sia nobile e per sè stesso grande l'ufficio che esercita il Pubblico Ministero nei giudizi penali (imperocchè egli non è soltanto il persecutore dei rei, ma, se bene adempie la sua missione, è pure il difensore degli innocenti, i quali siano ingiustamente accusati), io credo impossibile immaginare una funzione, la quale sia più elevata, più nobile, più soddisfacente al cuore ed alla mente di un uomo di quella, tremenda al pari e benefica, che al Pubblico Ministero è confidata nei giudizi penali, nell'amministrazione della giustizia repressiva.

Signori! Quando egli bene adempia questa sua grande missione, sarà da tutti venerato e benedetto; aggirandosi in queste sue funzioni, adempiendole con senno, con intelligenza, con devozione alla giustizia « *propria se jactat in aula* » e nessun magistrato può vantarsi di più importante officio.

Ma si ripiglia: il Ministero Pubblico, ridotto alle sole funzioni penali, diventa odioso. Anche quest'obiezione io davvero non la intendo, e la respingo, perchè credo che nulla



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1875

mai può rendere odioso un pubblico funzionario, se non la maniera con cui esercita le sue funzioni, e non mai lo scopo delle medesime, quando esso è giusto, necessario e santo.

Se dunque il Pubblico Ministero eserciterà nobilmente, caritatevolmente, con giustizia e ad un tempo con umanità le sue severe funzioni negli uffici penali, egli non diventerà, o Signori, mai odioso al pubblico che tutela e protegge, ma invece ne riscuoterà costante riconoscenza e rispetto.

Due parole ancora, o Signori, io vi dirò circa gli esempi, che sono stati invocati di popoli stranieri e di presenti autori che si occupano del Pubblico Ministero.

Quanto agli esempi stranieri, io credo che, se si eccettua la Francia ed il Belgio, dove certo non è stata pronunciata ancora l'ultima parola sul Pubblico Ministero dalle persone dotte e competenti, in tutti gli altri paesi, o Signori, noi troviamo un sistema di Pubblico Ministero tutt'affatto diverso da quello che noi abbiamo, un sistema molto più conforme ai principii di un Governo liberale e civile.

Comincio a parlare dell'Inghilterra. Da qualche tempo i giuristi d'Inghilterra credono, è vero, che il Pubblico Ministero possa essere utilmente introdotto in quel paese classico della libertà e della giustizia, ma non mai in quanto riguarda i giudici civili, e chi in Inghilterra avesse la semplicità di proporre un Ministero Pubblico, un magistrato che si andasse a interporre nei giudizi civili tra le parti contendenti susciterebbe un riso omerico per tutto il Regno Britannico. Non può cadere in mente ad un inglese, Signori, d'istituire un Ministero Pubblico che intervenga ai giudizi civili, che colà sono retti, come sapete, coi giurati. Come volete, o Signori, che potesse essere ammesso un Pubblico Ministero nei giudizi civili, nei quali la gelosia dei privati contendenti non si confida intieramente ai giudici del diritto?

Ma lasciando l'Inghilterra, di cui gli esempi sono sempre di difficile imitazione, non ci mancano altri paesi, che hanno libere istituzioni, e non hanno il Pubblico Ministero nei giudizi civili.

Nominerò anzitutto l'impero Austro-ungarico, il quale ha recentemente rinnovato le sue leggi sui processi civili e sui processi penali, ma nessuno, che io mi sappia, colà ha pensato,

non è venuto in mente ad alcuno degli uomini di Stato di quell'impero di introdurre il Pubblico Ministero nei giudizi civili; perchè, come già vi diceva, l'assistenza del Pubblico Ministero nei giudizi civili è un avanzo di antiche istituzioni, che cessarono di essere, ed esiste e si mantiene ancora unicamente per forza di viete tradizioni, ad onta di ogni contraria ragione.

Che diremo noi della Germania, la quale cammina ora alla testa della civiltà, e come la forza nel mondo impone sempre un gran rispetto, così essa coi poderosi suoi eserciti giunge pure ad ispirare somma riverenza nell'ordine civile? Ebbene forse che la Germania ha accolto nei suoi recenti Codici il Ministero Pubblico nei giudizi civili?

Non mai, o Signori; essa ben si è contentata di mantenere un Ministero Pubblico, limitandolo nelle sue funzioni, in alcune provincie, le quali furono divelte dal primo Impero francese; ma nella Germania propriamente detta non ha introdotto altro Ministero Pubblico, che quello che si occupa esclusivamente delle materie penali.

Ci troviamo dunque in buona compagnia, o Signori, quando noi vi invitiamo a ridurre le funzioni del Ministero Pubblico ai giudizi penali, ed a quella sola parte della giustizia civile, che ancora può richiedere l'intervento di quest'istituto, vale a dire alla difesa di quegli interessi civili, che non hanno altro tutore, che non hanno altro rappresentante, oltre tutti gli atti della giurisdizione volontaria, la quale ha per oggetto la tutela dei minori e delle altre persone amministrate.

Non mi soffermerò a parlarvi degli scrittori, quasi tutti francesi, che sono stati invocati. In Francia è antico il culto o quasi l'idolatria per questo istituto. Tuttavia mi basti il dirvi, che non sono tutti d'accordo gli autori nel modo di costituire il Ministero Pubblico, e che da nessuno è sostenuta la sua necessità nei giudizi civili; lo che per noi è ragione sufficiente per propugnarne la cessazione.

Noi crediamo che il Pubblico Ministero, così costituito come ve lo proponiamo, non avrà nulla da invidiare al Ministero Pubblico di qualunque altro paese, e risponderà assai meglio e più adeguatamente ai bisogni della giustizia, all'ordinamento politico del nostro paese, e di-



venterà anche più accetto e più autorevole nella magistratura medesima, perchè così verranno a cessare quel dualismo, quegli screzi e quelle ombre, di cui io vi faceva cenno, e che derivano principalmente dall'intervento del Ministero Pubblico nei giudizi civili in cui non è parte.

Non è dunque vero, o Signori, che noi imitiamo, come diceva l'onorevole De Falco, quell'agricoltore improvvido, il quale taglia l'albero fruttifero che ha sofferto grave offesa da qualche ingiuria del tempo, invece di curarlo e di farlo rifiorire. Noi facciamo precisamente l'opposto; abbiamo un albero nobilissimo e prezioso, che ha alcuni rami inutili e dissecati; noi tronchiamo, o Signori, rami inutili per far meglio prosperare e rifiorire l'albero rimondato. Il Pubblico Ministero, o Signori, quando sia sgravato delle funzioni che non gli sono omogenee, delle funzioni che, per non essere necessarie, non sono più comportabili in un Governo ben regolato (quando pure fossero utili, locchè noi abbiamo contestato, come lo ha contestato l'onorevole Senatore Mirabelli), quando sia ridotto alle sue vere e naturali funzioni, noi portiamo profonda fiducia che acquisterà maggior vigore e maggior credito, vivrà di una vita nuova, onorata e grande più della vita antica, e noi lo vedremo rifiorire,

Rifatto sì come pianta novella,  
Rinnovellata di novelle frondi.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola per una semplice dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. L'onorevole Ministro con parole poco benevoli, e dovrei dire poco cortesi, che spero vorrà deplorare, mi ha fatto una censura, che io sono costretto a respingere, perchè immeritata.

Egli ha detto, che quasi per sorpresa, e contro gli usi parlamentari io, membro dell'Ufficio Centrale, sono venuto ad esporre nella discussione pubblica del Senato quelle considerazioni che più convenientemente avrei dovuto svolgere nel seno dell'Ufficio medesimo.

Or bene, io formalmente dichiaro che, quelle mie osservazioni le ho svolte compendiosamente nel seno dell'Ufficio.

Posso fallire agli usi parlamentari, non fallisco alla lealtà.

Se poi l'Ufficio non ha creduto di accoglierle, e se l'onorevole Relatore non ne ha fatto menzione, questa non è cosa che mi riguardi.

Non rispondo poi a quelle altre censure dell'onorevole Guardasigilli che si riferiscono alla pretesa acerbità del mio discorso; nè ho avuto intenzione di essere acerbo, nè mi sono accorto di aver pronunziata una parola meno conveniente; ma se dalle mie labbra è uscita qualche espressione alquanto infuocata, essa non fu al certo ispirata da acerbità, ma dalla mia fibra, le cui vibrazioni mi è talvolta difficile di frenare.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'onorevole Senatore Trombetta, nel difendere sè stesso, pare che accusi il Relatore dell'Ufficio Centrale per non avere nella sua relazione accennato alla sua opposizione.

Io prego l'onorevole Trombetta di rammentarsi, che prima che io avessi dato alla stampa la Relazione che ho avuto l'onore di presentare al Senato, ne diedi lettura all'Ufficio Centrale, ed il Senatore Trombetta non reclamò, nè pretese che si fosse fatta allusione al suo voto contrario. Ma ciò dicendo debbo d'altra parte confermare i suoi detti, cioè che egli fu l'unico dissenziente dell'Ufficio Centrale, e se ciò non fu dichiarato nella Relazione, si fu, lo ripeto, perchè lo stesso onorevole Senatore Trombetta non ne mostrò alcun desiderio.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se, riservata la parola al Relatore, intende che sia chiusa la discussione generale.

Chi è d'avviso...

Senatore SINEO. Io non sono d'avviso che si chiuda.

PRESIDENTE. Allora voterà contro.

Senatore SINEO. Ne dirò la ragione: sono state dette tali cose alle quali mi sembra naturale che si possa replicare. Non credo che siavi necessità di lungo discorso, bensì di qualche spiegazione e rettificazione. Ora è troppo tardi, e penso che il Senato vorrà che sia ancora aperta la discussione generale domani per quelle poche osservazioni che occorrerà di sottoporli.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1875

PRESIDENTE. Ad ogni modo io metto ai voti la chiusura della discussione generale; chi non vorrà adottarla voterà contro.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Dichiaro a nome dell'Ufficio Centrale ch'esso si astiene.

PRESIDENTE. Chi è d'avviso che si chiuda la discussione generale, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

La discussione generale è chiusa, riservata la parola all'onor. Relatore.

Si procede ora allo spoglio della votazione seguita a scrutinio segreto.

Il risultato della votazione è il seguente:

Dono nazionale al generale Garibaldi.

Votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	15

(Il Senato adotta.)

Approvazione della convenzione 10 dicembre 1871 con la Francia per la determinazione della frontiera nel *tunnel* del Cenisio.

Votanti . . . . .	89
Favorevoli . . . . .	88
Contrari . . . . .	1

(Il Senato adotta.)

Tassa d'entrata nei musei e luoghi di scavi nel Regno.

Votanti . . . . .	89
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	11

(Il Senato adotta.)

Proroga dei termini accordati colla legge del 18 agosto 1870, N. 5839, alle Deputazioni pro-

vinciali per la vendita dei terreni già adempriprivili appartenenti ai Comuni.

Votanti . . . . .	90
Favorevoli . . . . .	86
Contrari . . . . .	4

(Il Senato adotta.)

Convenzione postale internazionale firmata a Berna il 9 ottobre 1874.

Votanti . . . . .	89
Favorevoli . . . . .	88
Contrari . . . . .	1

(Il Senato adotta.)

L'ordine del giorno per la tornata di domani che si terrà alle ore due, è il seguente:

1. Votazione a squittinio segreto di progetti di legge già discussi.

2. Seguito della discussione del progetto di legge sulla soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i tribunali, e riordinamento degli Uffici del contenzioso finanziario.

3. Discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito.

4. Costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

#### RETTIFICAZIONE

Nella pag. 1765, ultima riga, colonna seconda, invece di: *Deputazione provinciale di Udine*, si legga: *Deputazione provinciale di Belluno*.